

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La 1^a CORTE d' ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

1° Dr.	<u>Ilio MANNUCCI PACINI</u>	Presidente
2° Dr.	<u>Ilaria SIMI</u>	Giudice
3° Sig.	<u>Ivano SILLAVI</u>	Giud. Pop.
4° Sig.	<u>Cosimina PASSIANTE</u>	“ “
5° Sig.	<u>Tiziana FRANCIOSO</u>	“ “
6° Sig.	<u>Filippo ARENA</u>	“ “
7° Sig.	<u>Andrea CARLI</u>	“ “
8° Sig.	<u>Claudia CELENTANO</u>	“ “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

[REDACTED], n. in **[REDACTED]**,
attualmente detenuta nella Casa Circondariale di
Milano San Vittore (I.C.A.M.), arrestata il 3.4.2015 –
O.c.c. n. 15353/15 N.R. – 3652/15 GIP del 21.4.2015 –

detenuta - presente

Difesa di fiducia dagli avvocati:

[REDACTED]


N. 15353/15 Not. reato
N. 4/16 Sentenza
N. 5/15 Reg. Gen.

UDIENZA
del giorno

27 maggio 2016

CAUSA
a carico di

[REDACTED]



[Handwritten signature]

IMPUTATA

del delitto p.e p. dall'art. 575 c.p., perché, impugnando un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm 35 (con lama di cm 22), sferrando un repentino colpo allo sterno al proprio convivente [REDACTED] e colpendolo al cuore, ne cagionava la morte intervenuta in conseguenza di un'acuta anemia metaemorragica da lesione cardiaca.

Compresso in [REDACTED] il 3.04.2015

Parti civili:

[REDACTED], n. [REDACTED]
Difesa e rappresentata dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED], n. a [REDACTED]
Difeso e rappresentato da avv. [REDACTED]

CONCLUSIONI

del Pubblico Ministero dr. Alessandro GOBBIS:

art. 61 n. 11 c.p., anni 24 di reclusione;

del Patrono della Parte civile [REDACTED]:

affermare la penale responsabilità dell' imputata e condannarla alla pena di legge;
condannarla inoltre al pagamento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva ex art. 540 co. 1 c.p.p. , al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale nella misura di euro 141.620,00 o nella misura che la Corte determinerà in via equitativa;
nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, concedere alla parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 50.000,00;
condannare infine l' imputata alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, che quantifica in euro 7020,00 oltre ad IVA e CPA.

del Patrono della Parte civile [REDACTED]:

affermare la penale responsabilità dell' imputata e condannarla alla pena di legge;
condannarla inoltre al pagamento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva ex art. 540 co. 1 c.p.p. , al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale nella misura di euro 100.000,00 o nella misura che la Corte determinerà in via equitativa;
nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, concedere alla parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 15.000,00;
condannare infine l' imputata alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, che quantifica in euro 7020,00 oltre ad IVA e CPA.

dei Difensori avv. [REDACTED]:

escluso art. 61 n. 11 c.p., assoluzione perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto, in sub art. 586 c.p. ritenuto lo stato di necessità o la legittima difesa, in sub ritenuta la provocazione, concesse le attenuanti generiche, minimo della pena.

. il dibattimento

██████████ è stata chiamata a rispondere del reato di omicidio volontario per aver cagionato la morte di ██████████, suo convivente, con una coltellata al cuore.

Il dibattimento si è celebrato con la presenza dell'imputata cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

Si sono costituite parti civili il cognato e la sorella della vittima.

Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti tutti i testi di cui le parti hanno chiesto l'audizione ad eccezione della piccola ██████████, che la Corte ha ritenuto essere nell'impossibilità di offrire un'attendibile ricostruzione dei fatti, in ragione della sua età (di circa tre anni al momento dell'omicidio) e del tempo trascorso dall'evento (cfr i provvedimenti assunti alle udienze del 11.4.16 e del 27.5.16).

All'udienza del 27.5.16, prima di dichiarare chiusa l'istruttoria, veniva sciolta la riserva con riguardo alla richiesta di rimessione in termini ai fini del riconoscimento dell'illegittimo diniego del giudizio abbreviato. Detta istanza, così come le finali richieste istruttorie, avanzate ai sensi dell'art. 195 e 507 cpp, venivano rigettate.

Le parti procedevano quindi alla discussione precisando le conclusioni sopra riportate.

. I primi interventi nella notte del 3/4 aprile 2015

Così come ha illustrato il Brig. ██████████ della Sezione investigativa e scientifica del nucleo dei Carabinieri di ██████████ e come emerge dalla CNR¹, nella sera del 3 aprile 2215 le Forze dell'ordine erano intervenute verso 22.30 al V

piano di via [REDACTED], dove era stata segnalata la presenza di una persona ferita mortalmente.

Il morto veniva identificato in [REDACTED].

Gli operatori del Soccorso sanitario -118- erano già intervenuti ed avevano cercato invano di rianimare la vittima², ma, al loro arrivo, [REDACTED] si presentava già in coma per una ferita da arma bianca al costato ed era a breve deceduto.

Nella casa, un piccolo monolocale, era presente [REDACTED] con la figlia di tre anni [REDACTED].

La sig.ra [REDACTED] immediatamente ammetteva di essere stata lei ad uccidere la vittima. La stessa aveva però affermato di aver agito a seguito dell'aggressione dell'uomo che l'aveva picchiata ed aveva minacciato di morte lei e la bambina³.

Ne veniva pertanto disposto l'arresto, ma dal momento che si trovava in stato di shock e presentava delle contusioni, la stessa veniva portata insieme alla bambina presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale [REDACTED], dove venivano entrambe sottoposte a visita medica.

Il Pubblico Ministero provvedeva ad interrogarla, alla presenza di un avvocato, quella stessa notte (il 4.4.15 alle 2.22). La sig.ra [REDACTED] veniva quindi nuovamente sentita dal GIP in sede di udienza di convalida quello stesso giorno.

¹ Acquisita all'udienza dell'11.1.16 sull'accordo delle parti.

² La relazione di soccorso del 118 è allegata alla CNR ed indica come orario di attivazione dell'intervento le 22.22 e come orario di constatazione del decesso le ore 23.15. In allegato è presente anche il verbale di esame della salma del medico legale dott. [REDACTED], il verbale di esame autoptico.

³ Tanto emerge infatti dal verbale di Pronto soccorso dell'ospedale [REDACTED] dove venivano visitate sia lei che la bambina e dalle contestazioni relative alle sue precedenti dichiarazioni mosse in sede di esame dibattimentale.



Alla sigra ██████ veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere e veniva trattenuta insieme alla figlia dapprima a San Vittore e quindi, nel volgere di una quindicina di giorni all'ICAM.

Nell'immediatezza, gli operanti provvedevano anche a sentire ██████ e ██████, abitanti nell'appartamento di fronte a quello dove ██████ era stato ucciso, e le stesse affermavano che, poco prima dell'arrivo della Polizia e degli operatori sanitari, avevano sentito il rumore di una lite, poi un grido forte di un uomo ed una bambina che urlava papà, papà e piangeva ed infine come "un rantolo"⁴.

I Carabinieri procedevano inoltre a fare i rilievi tecnici nell'appartamento che venivano documentati con un album fotografico e nell'occasione provvedevano anche a prelevare una serie di reperti ⁵.

Nei giorni successivi veniva eseguito l'esame autoptico ed una consulenza medico legale.

. la decisione

Alla luce delle prime emergenze istruttorie e di tutti gli ulteriori elementi di prova raccolti in questo dibattimento, anche su istanza della difesa, è emerso incontrovertibilmente che, al momento in cui ██████ riportava la ferita mortale, lo stesso era solo in casa con ██████ e con la piccola ██████ e che tra la vittima e l'imputata era appena intercorsa una lite in cui la donna era stata percossa e minacciata.

⁴ Allegato alla CNR è il verbale con le loro sommarie informazioni

⁵ Allegato alla CNR è il verbale di repertamento relativo ad un coltello di cm 35 con lama di 22 cm, a prelievi in relazioni a tracce ematiche presenti su un armadio, sullo stipite della porta, sul pavimento e sul muro del vano cucina.

Si è ritenuto pertanto opportuno procedere dapprima a riportare gli elementi oggettivi che sono stati raccolti all'esito delle indagini con riguardo a quanto accaduto nella sera del 3.4.15, ovvero quanto è emerso alla luce dell'ispezione dei luoghi (paragrafo 1), dell'esame autoptico e delle consulenze medico legali (paragr. 2) e dell'audizione delle vicine di casa (paragr. 3), nonché alla luce delle osservazioni del Pronto Soccorso dell'Ospedale [REDACTED] con riguardo ai segni di lesione riportati da [REDACTED] ed [REDACTED] (paragr. 4).

Si è proceduto poi a riportare in sintesi la ricostruzione dei fatti offerta dall'imputata (paragr. 5), provvedendo quindi ad analizzarla criticamente.

A tal fine si è esaminato dapprima il momento in cui la vittima aveva ricevuto il colpo mortale, considerando sia come era avvenuto il "contatto" letale (paragr. 6), sia la volontarietà della ferita e la consapevolezza delle sue potenzialità lesive (paragr. 7), sia il fatto che al momento in cui era stato ferito [REDACTED] non era armato (paragr. 8), sia il fatto che conseguentemente si iniziavano a profilare gli estremi di un eccesso di legittima difesa (paragrafo 9).

Si è poi considerato il momento immediatamente antecedente quello del gesto omicidiario e si è tenuto conto in particolare delle dichiarazioni di due testimoni, [REDACTED] e [REDACTED], che vi avevano assistito, oltre a quella di [REDACTED], che, quella sera, aveva appuntamento con la donna (paragr.10); si è considerato quindi l'aspetto della minaccia di [REDACTED] nei confronti della piccola [REDACTED] (paragr.11 e 12) e la percezione del pericolo da parte dell'imputata al momento in cui aveva sferrato il colpo mortale (paragr. 13).

Per comprendere meglio le ragioni della reazione di [REDACTED] rispetto a quella che è risultata essere stata l'ultima aggressione del suo convivente, si è quindi esaminato come si era configurata nel tempo la relazione tra la vittima e l'imputata, tenendo conto di quanto riferito dal portiere dello stabile in cui da ultimo avevano vissuto, dal cognato e dalla sorella di [REDACTED] (paragr. 14). Si sono inoltre esaminate le osservazioni degli psichiatri e

delle psicologhe che avevano seguito a vario titolo l'imputata dopo il suo arresto (paragr 15). Da ultimo è stata considerata la condizione in cui si trovava l'imputata in occasione del delitto alla luce del tasso alcolico riscontrato (paragr. 16).

A tutte queste considerazioni è seguita l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per l'omicidio di ██████████, a titolo però di eccesso colposo di legittima difesa (paragr. 17).

Si è provveduto pertanto ad individuare un regime sanzionatorio adeguato (paragr. 18) ed ad analizzare le richieste risarcitorie delle parti civili (paragr. 19).

1. il luogo dei fatti

I Carabinieri avevano trovato l'appartamento dove era presente il cadavere di ██████████ in ordine, senza tracce evidenti di una colluttazione.

Si trattava di un monolocale con un cucinino ed il bagno.

Avevano rinvenuto chiazze estese di sangue all'ingresso del cucinino (sul pavimento e sul muro ed anche sul lavabo e sul piano cottura -p10 audizione ██████████), altre sul mobile/letto e sullo stipite e sul pavimento dell'ingresso dell'appartamento, dove la vittima si era accasciata (p11).

Accanto all'ingresso del cucinino c'era un tavolo dove era presente **un coltello di 35 cm, con lama di 22 cm**. Un cellulare privo di batteria è stato trovato per terra sotto un tavolino. Sopra lo stesso tavolo c'erano anche dei piatti ed un altro cellulare.

In cucina c'erano altri coltelli riposti nella coltelliera (un ceppo con feritoie nel cucinino), altri erano presenti vicino al lavandino, nello stesso o nel mobiletto vicino, alcuni dovevano essere lavati.

Su un mobiletto, vicino all'ingresso, c'era una forbice, che non era stata sequestrata. La stessa, così come il mobiletto su cui era riposta, presentavano delle tracce ematiche che erano state fotografate.

C'era un computer portatile poggiato su un tavolino vicino al letto. Era spento (avevano verificato quando era stato da ultimo utilizzato).

Al momento del loro intervento la tv era accesa.

2. le cause della morte della vittima

Il consulente tecnico nominato dal Pm, il dott. [REDACTED], dell'Istituto di medicina legale, riferiva di aver riscontrato sulla salma in sede sternale, una lesione a mandorla, caratteristica di una ferita da arma da punta e taglio.

La ferita superficialmente risultava di 2,2 cm (lunghezza) x 1 cm (larghezza). Trapassava gli organi molli e lo sterno (5 cartilagine costale di sinistra) ed attingeva il sacco del pericardio fino alla parete del ventricolo destro, che era stato colpito ad una delle tre valvole. La lesione non aveva trapassato tutto il cuore.

Considerato che la lesione aveva inciso per circa 1 cm il tegumento, per 0.9 cm lo sterno, per 4/5 mm la membrana e la parete ventricolo di destra, **aveva ritenuto che avesse raggiunto una profondità minima di circa 2,5 cm⁶**

Non aveva rilevato altre ferite.

⁶ Il Consulente del PM, dott. [REDACTED], affermava che l'indicazione del verbale del 118 di una ferita di 10 cm doveva intendersi del tutto approssimativa, dedotta probabilmente in considerazione del rapido decesso della vittima, o delle tracce di sangue sul coltello, non potendosi calcolare detta misura se non in sede di esame autoptico (cfr p22 ud 17.2.16). Dava inoltre conto di come era addivenuto al calcolo della profondità della ferita (aveva calcolato lo spessore del tegumento, come di circa 1 cm, dello sterno, come di circa 0,9 cm, quello della membrana che riveste il pericardio, quello del cavo pericardico e della parete del ventricolo come complessivamente di alcuni millimetri)

Il consulente spiegava quindi che lo sterno (che era stato trapassato in prossimità al margine costale), in quanto tessuto osseo, oppone più resistenza rispetto alla cute, al muscolo ed anche alla parete del pericardio e del ventricolo.

Affermava peraltro che non era possibile in forza della ferita ricostruire la forza del colpo inferto, né come fosse stato inferto.

Riferiva infine di non aver verificato il tasso alcoolemico della vittima o se avesse assunto stupefacenti, ma di aver fatto tutti i prelievi all'uopo necessari⁷.

Il Consulente di parte nominato dalla difesa dell'imputata, dott [REDACTED], medico legale, premesso di non aver partecipato all'indagine autoptica, affermava di non avere divergenze da segnalare né su quanto scritto, né su quanto riferito in dibattimento dal consulente del PM. Condivideva in particolare la valutazione della profondità della ferita aggiungendo che "la stima degli spessori" fatta dal collega, calcolata in forza del fatto che era stata trapassata "la parete anteriore del ventricolo destro" e non invece la "parte più interna" del cuore, portava alla determinazione della "penetrazione minima". Non si poteva invece ricostruire con precisione fin dove si fosse "spinta la lama", dal momento che il cuore è un organo cavo, che ha una dimensione diversa a seconda del momento (se in fase di sistole o di diastole). Si poteva quindi solo determinare un "minimo" ed un "massimo". Tenuto conto di quanto sopra indicava quindi che la "penetrazione massima" della lama poteva essere stata di 4 cm (p 60 trascr ud 17.2.16).

⁷ L'accertamento del tasso alcoolemico della vittima è stato effettuato nel corso del dibattimento ed ha portato ad accertare un tasso alcolico nel suo sangue pari a 118 mg/100 ml come da referto acquisito all'udienza dell'11.4.16.

Affermava a sua volta che la forza/violenza del colpo non si può ricostruire solo alla luce della morfologia della lesione anche a considerare lo strumento utilizzato.

Segnalava poi che **lo sterno** è un osso piatto formato da due lamine ossee di qualche millimetro che racchiudono una parte di osso spugnoso/midollo (si tratta quindi di un osso meno compatto per esempio del femore) ed **offre quindi una resistenza superiore al muscolo, ma ridotta rispetto ad altre ossa.** Il fatto che nel caso in esame la lama avesse superato la resistenza ossea non permetteva automaticamente di affermare che il colpo fosse stato particolarmente violento.

Sottolineava inoltre come **l'arma bianca sia uno strumento "a bassa efficienza" letale**, tanto che in genere occorrono una reiterazione dei colpi perché si provochi l'evento letale. L'arma bianca provoca lesioni solo dove passa la lama, non a livello periferico come l'arma da sparo.

In questo caso, poi, l'arma aveva intercettato la zona più debole del cuore (una valvola del ventricolo destro che affaccia sullo sterno), provocando una delle lesioni più pericolose possibili, perché procura un sanguinamento rapidissimo e non controllabile.

Illustrava poi che si trattava di una ferita che si presentava frontale, con un tramite posto sul piano orizzontale, con una modesta inclinazione della lama e che questo poteva far dedurre solo che la vittima e l'aggressore si fronteggiavano e che la vittima era stata intercettata dal colpo (non si poteva sapere ex post se il braccio di chi impugnava il coltello fosse teso o piegato, si poteva solo escludere che si trattasse di un colpo inferto dall'alto verso il basso o viceversa). Non si poteva escludere in forza della conformazione della ferita che fosse stata provocata da un colpo accidentale.

Il consulente nominato dalla parte civile, dottssa [REDACTED], ha a sua volta affermato di non essere stata presente all'esame autoptico.

La stessa ha poi affermato che a suo avviso la profondità della ferita doveva essere stata almeno di 4 cm, perché il colpo aveva raggiunto la valvola cardiaca. Sosteneva poi che la posizione supina assunta dalla vittima dopo il colpo le aveva fatto ritenere che la ferita fosse stata provocata dall'arma con un forte colpo che aveva spinto indietro la vittima, che altrimenti sarebbe caduta dove era stata colpita e più probabilmente sul fianco.

Sottolineava che l'attraversamento dell'osso e la posizione supina della vittima convinceva che si fosse trattato di un colpo inferto con forza e quindi volontario.


Inoltre il mancato ritrovamento di lesioni di difesa sulla vittima indicava un atto repentino, che la parte lesa non aveva previsto, come confermato anche dal fatto che il piccolo appartamento era sovraffollato di elementi di arredo e suppellettili, che non erano stati rovesciati.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, può ritenersi provato che il colpo era stato inferto alla vittima da una posizione frontale, che la lama aveva avuto una penetrazione tra i 2,5 ed i 4 cm di profondità, che aveva superato la resistenza del tegumento e dello sterno, che la vittima non presentava lesioni da difesa, che non era possibile ricostruire ex post la posizione delle parti.

3. le dichiarazioni delle vicine di casa hanno attestato che [REDACTED] era stato colpito a morte nel corso di una violenta lite familiare.

[REDACTED], sentita nelle prime ore dopo i fatti, (il 4.4.15 alle ore 2.00), riferiva:

“Da circa 5 mesi nell'appartamento di fronte al nostro erano venuti ad abitare una coppia con una bambina. La coppia è sempre stata litigiosa, infatti in tutti



9

questi mesi, in orari serali, si sentivano grida, in particolare dell'uomo e talvolta lanciare oggetti per terra.

Anche stasera c'è stato l'ennesimo litigio, verso le 22 l'uomo ha iniziato a gridare, poi l'ho sentito lanciare un forte urlo, dopodiché la bambina gridare papà, papà, piangendo. Dopo ancora ho sentito come rantolare vicino alla loro porta di casa e poi nulla più"

In dibattimento precisava che:

il 3 aprile dal suo appartamento, aveva "sentito un forte rumore", poi solo "che parla lui". Solo "dopo" aveva sentito la bambina gridare papà, papà (p33 e 34).

Aveva sentito solo la voce dell'uomo, non quella della donna (p33).

"Solo quella sera" aveva sentito il rumore di oggetti sbattuti (p34).

Dopo questo rumore come di oggetti sbattuti, aveva sentito la bambina gridare Papà papà.

Prima di quella sera aveva sentito che litigavano sempre (p34).

██████████, sentita insieme alla coinquilina confermava in toto il suo racconto.


In dibattimento però precisava che in realtà non aveva sentito lei stessa i rumori del litigio. Il 3 aprile era tornata a casa come al solito verso le 22.15 ed aveva trovato la sua coinquilina tutta impaurita perché aveva sentito i vicini litigare (aveva detto che aveva sentito "cinque minuti di casini" e poi silenzio totale).

Dopo un quarto d'ora avevano visto l'arrivo dei Carabinieri e di operatori sanitari.

Lei non aveva sentito gridare l'uomo, ma solo "un rumore come un ubriaco che respira male".

Spiegava che in occasione della sua audizione da parte dei Carabinieri aveva riportato quanto raccontatole dalla amica.

Confermava che in precedenza aveva sentito i vicini litigare.


10

Aveva incontrato la vittima solo due o tre volte al mattino alle sette. Non aveva mai visto l'imputata e la figlia. Sentiva quasi sempre la voce dell'uomo e della bambina, tanto che pensava che la bambina fosse dell'uomo.

La prima di queste testi ha confermato di aver sentito che, poco prima dell'urlo dell'uomo (che descriveva come un grido secco, che era stato seguito dapprima da un allarmante silenzio e quindi da un rantolare), era intervenuto un litigio e di aver percepito solo la voce dell'uomo. Dopo l'urlo dell'uomo aveva sentito le grida della bambina ed il suo pianto.

La sig.ra ██████████ affermava che questo era stato nell'immediato il racconto della sua coinquilina, che le aveva precisato che i rumori si erano protratti per breve tempo, "cinque minuti di casino", prima del silenzio che aveva preceduto la percezione del rantolare dell'uomo che aveva sentito anche lei poco prima dell'accesso della Polizia e dei soccorsi.

4. i referti relativi a ██████████ ed ██████████ hanno documentato che presso il Pronto soccorso dell'ospedale ██████████ sono stati riscontrati segni di lesione ai danni della prima ed era stato segnalato un possibile trauma cranico ed una dolenzia ad un dito della mano con riferimento alla seconda.

Il fatto che ██████████ avesse colpito l'imputata nel corso della lite domestica che ha portato alla sua morte, risulta provato non solo da quanto avevano percepito le vicine di casa della coppia, ma anche dal certificato del Pronto soccorso relativo alla sig.ra ██████████ ed alla bambina.

Nel referto relativo alla visita avvenuta alle 00:42 del 04 aprile 2215 presso l'Azienda Ospedaliera ██████████ con riguardo a ██████████ si legge:
annotazioni: ecchimosi sul braccio e seno sinistro.

Visita di chirurgia generale: riferisce percosse, alito un poco vinoso, al volto non presenta ecchimosi, **presenza di lesioni da afferramento di entrambe le**

braccia, più evidente a livello del braccio di sinistra, presenza di ecchimosi a livello della mammella sinistra, presenza inoltre di ecchimosi ed abrasioni cutanee all'emitorace sinistro e del fianco sinistro.

Nell'occasione l'imputata aveva riferito che "quel giorno, al rientro dal colloquio con un imprenditore, il convivente aveva iniziato ad insultarla e a minacciarla e a fare lo stesso con l'uomo che l'aveva accompagnata. Successivamente era stata aggredita dal convivente, che aveva minacciato di morte lei e la figlia. Così, temendo per la propria incolumità, aveva preso un coltello per spaventare il convivente, il quale però non si era fermato, e lo aveva così colpito durante la colluttazione".

I segni lesivi riscontrati sul corpo della sig.ra [REDACTED] risultano inoltre coerenti con la descrizione che la stessa ha fatto in dibattimento dell'aggressione fisica posta in essere ai suoi danni da parte [REDACTED] (cfr paragr. 5).

Dal verbale di pronto soccorso dell'Ospedale [REDACTED] emerge inoltre che anche la piccola [REDACTED] era stata subito sottoposta a visita perché i medici erano stati informati dai soccorritori di un «trauma cranico lieve occorso -alla piccola- cadendo dalla sua altezza alle ore 22:00 circa su un tappeto con pianto immediato».

La bambina era stata approfonditamente visitata e poi era stata tenuta in osservazione per circa quattro ore, ma non veniva rilevato nessun segno di contusione.

La bambina, dal canto suo, aveva riferito «dolore in sede del I dito mano destra», per il quale veniva diagnosticato un trauma contusivo senza tuttavia riscontro di tumefazioni, ecchimosi od escoriazioni.

5. la ricostruzione dei fatti esposta dall'imputata

La condizione dei luoghi riscontrata dai Carabinieri, le dichiarazioni delle due vicine di casa, la presenza di ecchimosi da afferramento sulle braccia e di lividi sul seno dell'imputata, l'immediata ricostruzione dei fatti da parte di [REDACTED], hanno

permesso di ritenere con certezza che l'uccisione di [REDACTED] era avvenuta nel corso di una lite domestica. E l'omicidio era avvenuto, ad opera della prevenuta, all'interno del monolocale dove quest'ultima si trovava da sola con la vittima e la figlia, cosicchè, anche sotto un profilo logico, la morte di [REDACTED] non può che essere ricondotta all'esito della lite intervenuta tra i due conviventi appena prima dell'accoltellamento, né le parti hanno prospettato moventi diversi rispetto a quello sostenuto dall'imputata.

Nessun altro peraltro era stato presente al litigio che era culminato con la morte della vittima, se non la piccola [REDACTED] che non era stata sentita nell'immediatezza dei fatti e che non è apparso più opportuno escutere nel corso del presente dibattimento (cfr ordinanza del 11.4.16 e del 27.5.16).

Di conseguenza sono risultati centrali, ai fini della ricostruzione dei fatti, le dichiarazioni di [REDACTED] che si è ritenuto opportuno dapprima procedere a sintetizzare, per poi provvedere ad analizzarle argomento per argomento.

Nel corso del suo esame il 7.3.16 [REDACTED] ha così ricostruito i fatti: Quella sera, insieme alla bambina ed a [REDACTED] erano rientrati in casa "una ventina di minuti prima" del momento fatale.

Poco dopo aveva squillato il suo telefono perché doveva andare a lavorare.

[REDACTED] si era appena arrabbiato perché aveva visto [REDACTED] che l'aveva riaccompagnata sotto casa p 97) e già nel rientrare nell'appartamento aveva detto "questa volta ti uccido veramente"(p98). Le aveva riferito anche che aveva appena parlato con sua madre ed era disperato e non sapeva più cosa fare con lei(p96).

[REDACTED] in quel periodo era disperato perché sapeva che non potevano continuare così a litigare sempre e cercava l'appoggio dei suoi genitori (p100).

[REDACTED], già quando aveva squillato il telefono (probabilmente era la chiamata dell'autista che doveva portarla al lavoro al night), le aveva detto a voce alta che quella sera non sarebbe andata da nessuna parte (p110). [REDACTED], peraltro, "non era arrabbiato perché io dovevo andare al night quella sera", ma

perchè "██████████ -l'aveva- accompagnata al colloquio" e "lui sapeva che lei voleva andar via e cercava in tutti i modi di fermarla"(p111). Lei aveva già capito che quella sera non sarebbe andata al lavoro perché non poteva lasciargli la bambina (p112).

Appena rientrati nell'appartamento, lei aveva cominciato a spogliare la bambina e poi aveva deciso di far parlare ██████████ con sua madre per calmarlo. Avevano dunque chiamato la madre e ██████████ aveva iniziato ad urlare raccontandole che lei era appena uscita con un uomo e che non gli dava ascolto.

A quel punto lei era intervenuta per riferire alla madre che in realtà era uscita con quest'uomo (██████████) solo perché ██████████ non aveva voluto accompagnarla all'appuntamento di lavoro e che ora quest'ultimo l'aveva minacciata che l'avrebbe uccisa. **Sentito questo, ██████████ l'aveva presa e buttata contro il frigorifero (p100). Aveva iniziato a picchiarla, stringendole il seno (p102).**

Lei aveva cominciato ad urlare (p104), "come chiedendo aiuto".

Il computer era ancora aperto e la bambina era davanti a questo e conversava con la nonna che cercava di calmarla (p104).

██████████ però aveva provveduto a chiudere la connessione del computer ed era tornato verso di lei per farle del male. **Subito era venuta la bambina alle sue spalle ed aveva urlato "papà, papà" e lui l'aveva spinta facendola cadere a terra e la piccola aveva cominciato a piangere (p105).**

Allora era intervenuta per allontanarlo e si era messa a calmare la bambina (p107), che piangeva (p115).

Poi ██████████ era tornato verso di loro, provenendo da dietro alla bambina, che aveva preso per i capelli, mettendole una lama sotto la gola, mentre continuava a tirarla per i capelli.

A quel punto aveva deciso di fare qualcosa per difendere la figlia e si era avvicinata alla cucina dove aveva preso un coltello (p116).

Quando aveva visto "la lama vicino alla gola della bambina", infatti, aveva pensato che sarebbe potuto "accadere qualsiasi cosa", perché la piccola "non stava ferma, urlava si muoveva, piangeva ed urlava" (p118 e 139).

■ allora aveva lasciato la bambina e si era mosso verso di lei ("ha fatto subito due passi veloci verso di me") e poi era tutto "successo così in un attimo" (p116).

Come ■ aveva mollato la bambina per muoversi verso di lei, la bambina si era rifugiata sull'angolo sopra il divano (p118) ed era rimasta sempre lì "al sicuro" (p118).

Nell'avvicinarsi a lei, ■ le aveva detto "cosa pensi di fare con quel coltello?" e dopo "aveva fatto due passi verso di lei" (p119). "Lui ha fatto due passi ed è successo questo contatto" (p119, "ha fatto due passi ed è arrivato fin qua" p187, lei si trovava all'ingresso del cucinino "a due passi e mezzo" da lui (p140)

In quel momento "era contenta che lui aveva lasciato la bambina" (p119).

Non sapeva spiegare come mai non si fosse fermato vedendola impugnare il coltello "di sicuro io non l'ho aggredito, non gli ho dato nessuna coltellata e non era né voglia, né pensiero" (p123).

Le veniva peraltro contestato che in precedenza, in sede di interrogatorio davanti al PM, aveva ammesso di aver dato lei la coltellata, ma sosteneva che quando aveva parlato in detto contesto era ancora sotto shock e che non era in grado di ricostruire con precisione quel momento (p139).

Dopo il colpo ■ si era "messo una mano al petto, quando ha visto tanto sangue, e si è spostato prima verso questo tavolino e poi si è appoggiato sull'armadio grande e si è accasciato a terra" (p188).

Lei aveva subito chiamato soccorsi.

L'imputata provvedeva quindi a raccontare come si era sviluppato il rapporto con █████, ma per chiarezza espositiva, si è ritenuto opportuno analizzare in seguito questo aspetto, provvedendo dapprima ad esaminare le sue dichiarazioni con riferimento specificamente al momento del colpo fatale.

6. la coltellata

Come si è anticipato nella sintesi delle dichiarazioni dell'imputata, nel corso dell'audizione innanzi al PM, █████ (che in dibattimento ha sostenuto di non essere in grado di ricostruire come era avvenuto "il contatto" letale, ma di escludere di aver voluto colpire ed uccidere la vittima), aveva affermato di aver inferto lei una coltellata a █████ provocandogli così la ferita che lo aveva portato subito alla morte.

Diversa era stata inoltre la sua ricostruzione di questo momento topico innanzi al GIP.

Alla luce delle contestazioni formulate in udienza è emerso in particolare che:

- nel corso dell'interrogatorio del PM aveva ammesso di aver dato una coltellata a █████: "Abbiamo iniziato a litigare e ad un certo punto ha spinto la bambina che è caduta per terra. L'ha presa per i capelli e ha afferrato un coltello in mano. A quel punto anche io ho preso il primo coltello che ho trovato, lui ha lasciato la bambina, si è avvicinato a me e ridendo diceva che non gli avrei fatto niente. Allora gli ho dato la coltellata" ... (p125 e 134).

- nel corso dell'interrogatorio di convalida davanti al gip, aveva affermato: "█████ ha continuato ad avvicinarsi a me, mentre io continuavo a tenere il coltello, che è molto lungo davanti a me. Continuava a dire che non aveva paura e quando io gli ho detto di lasciar perdere mi ha detto "Prova a farmi qualcosa". In quel momento tremavo e quando siamo stati molto vicini c'è stato contatto. Io non volevo ucciderlo" (p125).

- in un manoscritto senza data, che l'imputata aveva consegnato al GIP il 7.11.15 aveva sostenuto: "tenevo attaccato il coltello al mio petto, lui era ubriaco e non guardava il coltello che avevo. Si è buttato addosso a me. Io non volevo fargli male ...poi lui si è allontanato ed ho visto tanto sangue" (p127)

7. la volontarietà della ferita letale

Il colpo d'arma bianca che ha provocato la morte della vittima appare, al di là delle dichiarazioni in proposito dell'imputata, essere stato volontariamente inferto da

Infatti non è possibile ritenere che fosse stato [REDACTED] a "lanciarsi" contro la donna.

Le dichiarazioni sul punto dell'imputata, che sono parse orientate ad attenuare progressivamente le proprie responsabilità, sono risultate del tutto contraddittorie.

Inoltre, il coltello che ha provocato la ferita letale era grande (era lungo, solo di lama, 22 cm) e quindi se lei lo avesse tenuto con due mani davanti al suo petto sarebbe stato ben visibile. In quel momento, fra l'altro, secondo la stessa ricostruzione dei fatti esposta dalla [REDACTED], la situazione aveva raggiunto una calma apparente, la bambina si era rifugiata sul divano letto, la donna era ferma sulla soglia del cucinino, [REDACTED] si era avvicinato senza che nulla gli impedisse la visuale. Aveva fatto due passi proferendo la frase riportata dalla [REDACTED] **"cosa pensi di fare con questo coltello"** (p122 ud 7.3.16), parole che manifestano inequivocabilmente che [REDACTED] aveva visto il coltello. E se [REDACTED] aveva visto il coltello, non si può ragionevolmente ritenere che si sia lanciato addosso all'arma.

L'assenza di mobili rovesciati esclude poi che la vittima possa essere inciampata, così da finire accidentalmente sul coltello impugnato dalla parte lesa, e detta convinzione è altresì avvalorata dal fatto che [REDACTED] era arretrato dopo il colpo ed anche questo dimostra che nel momento appena precedente non si era slanciato in avanti.

Il tasso alcoolemico ritrovato nel sangue di ██████⁸ attesta infine che lo stesso non poteva definirsi ubriaco e quindi non può ritenersi che abbia avuto un esame di realtà così alterato dall'abuso alcolico da non rendersi conto della situazione (fra l'altro, il tasso alcolico ritrovato nel sangue della signora, nonostante fosse stato analizzato su un campione di sangue prelevato qualche ora dopo i fatti in esame, risultava superiore rispetto a quello dell'uomo, essendo il primo pari ad 1.86 mm, il secondo pari a 1.18).

Tutti questi elementi portano pertanto a concludere che è stata la donna a colpire ██████, con un'azione che già in sé rivela la volontarietà del gesto.

Il colpo poi risulta essere stato indirizzato ed inferto al centro del petto della vittima. ██████ è stato attinto al petto, in corrispondenza dello sterno, dove sono presenti gli organi che presiedono alle funzioni vitali, con un coltello con una lama di oltre 22 cm che gli ha provocato una ferita che già a priori poteva prevedersi poter essere letale.

Tale considerazione non è contraddetta dal fatto che la vittima fosse stato raggiunto ad una zona del cuore che il ctp dott ██████ ha definito particolarmente pericolosa/delicata, né dal fatto che la lama fosse entrata solo per 2,5/4,0 cm.

Infatti il colpo inferto al centro del petto della vittima, dove è presente il cuore, con un coltello con una lama di 22 cm, era stato comunque violento ed estremamente pericoloso: si era trattato di un colpo deciso che aveva trapassato la cute, poi lo sterno e poi la membrana del pericardio, penetrandovi per alcuni centimetri e la scarsa penetrazione del coltello non si ricollega tanto alla scarsa forza del colpo, bensì alla resistenza incontrata.

Ed il fatto che l'imputata abbia colpito volontariamente ██████, attingendolo al petto, con un coltello molto appuntito e di grandi dimensioni, con colpo così forte da superare oltre al tegumento anche un osso, fa sì che si possa affermare

⁸ Cfr referto depositato all'udienza dell'11.4.16

che la stessa aveva agito così anche se già ex ante la sua azione si profilava come prevedibilmente/molto probabilmente fatale.

Pertanto la morte della vittima quale conseguenza della condotta dell'imputata risultava non solo prevedibile, ma anche essere stata accettata dall'imputata quale possibile/ probabile conseguenza della sua azione.

In questo senso depone inoltre il fatto che la ██████ non avesse frapposto indugi ad accoltellare l'imputato, che si stava avvicinando a lei a mani nude, proferendo una frase più ironica che minacciosa (così come si preciserà nel prossimo paragrafo).

E tali conclusioni non possono essere messe in dubbio dal fatto che immediatamente dopo il colpo, l'imputata avesse chiamato soccorsi. Detto comportamento infatti ben può spiegarsi con un ripensamento successivo, una volta cessata la tensione che aveva motivato la ██████ ad agire "a tutti i costi", colpendo ██████ in una zona vitale (cfr paragr 9).

8. La vittima, al momento in cui aveva ricevuto la coltellata, non era armato

In dibattimento ██████ ha affermato di non aver notato, ovvero di non ricordare, se nell'avvicinarsi a lei ██████ avesse ancora in mano un coltello ovvero un oggetto con una lama (che potrebbe essere individuato nelle forbici riposte su un mobiletto posto vicino all'ingresso, secondo quanto evidenziato dall'investigatore privato ██████, incaricato dalla difesa dell'imputata⁹).

In forza della stessa ricostruzione dei fatti esposta dalla sig.ra ██████, però, si può escludere con certezza che la vittima le si fosse avvicinato avendo in mano un oggetto atto ad offendere.

⁹ Il teste ██████ ha infatti riferito che dopo aver preso visione degli atti, "la prima cosa che ho notato sono state delle forbici posizionate sul mobile porta televisore e siccome mi ricordavo del referto medico fatto sulla bambina dove si parlava di sottile ecchimosi di circa 5 cm sotto mentoniera, allora ho pensato: non è che anziché minacciarla con un coltello" cfr pag 39 ud 7.3.16.

*)Anche su questo punto le dichiarazioni dell'imputata in dibattimento sono apparse confuse ed incerte, oltre che certamente non conformi con quelle precedenti.

La stessa ha affermato infatti di non ricordare se ■■■■■, dopo che aveva minacciato la bambina con il coltello, al momento in cui si era diretto verso di lei "aveva lasciato il coltello" o "aveva ancora il coltello in mano",perchè io guardavo lui" (p118 ud 7.3.16).

Né sapeva indicare dove la vittima avesse lasciato questo "coltello".

Si riportano per intero le dichiarazioni dell'imputata con riguardo a questo momento (cfr p 118 - 122)

IMP. ■■■■■ - L'ha lasciata sì, lui l'ha lasciata e lei subito è andata nell'angolo dove c'era il computer, sopra il divano e si è seduta nell'angolo ed sempre è rimasta dopo di là.

P.M. - Quindi l'ha mollata ■■■■■?

IMP. ■■■■■ - Lui l'ha lasciata sì, lui l'ha...

P.M. - Spontaneamente?

IMP. ■■■■■ - Sì sì, quando lui ha visto...

P.M. - E lei dov'era?

IMP. ■■■■■ - **Quando io ho preso il coltello lui l'ha lasciata e mi ha detto subito a me "Cosa pensi di fare con questo coltello?", basta.**

P.M. - Mentre le diceva "Cosa pensi di fare con questo coltello?" che teneva in mano lei, ■■■■■ il suo coltello dove ce l'aveva?

IMP. ■■■■■ - Io non mi ricordavo questo, se lui l'aveva lasciato o non lasciato, perché io dopo, quando ho visto che ha lasciato la bambina, basta. Io guardavo lui, perché la bambina era al sicuro e non capisco

perché proprio lui è andato verso di me, perché io sempre sono stata lì all'angolo, non mi sono spostata da nessuna parte.

P.M. - È venuto [REDACTED] verso di lei?

IMP. [REDACTED] - Sì.

P.M. - Perché aveva visto che lei aveva il coltello?

IMP. [REDACTED] - Sì.

P.M. - E cosa le stava dicendo [REDACTED]?

IMP. [REDACTED] - Quando veniva non diceva niente, quando ha lasciato la bambina erano parole che "Cosa pensi di fare con questo coltello?" e dopo ha fatto due passi verso di me, senza neanche guardare questo coltello.

IMP. [REDACTED] - Lui ha fatto due passi, era tutto vicino, l'appartamento è piccolo lì, erano due passi e lui già è stato vicino a me.

****)** Il [REDACTED] ha riferito che **nessun coltello od oggetto con una lama è stato ritrovato dove la vittima è stata colpita**, ovvero nei pressi della cucina dove è stata riscontrata la presenza di una gran chiazza di sangue.

Nessun altro coltello, oltre a quello oggetto di sequestro, impugnato dall'imputata, risultava avere tracce evidenti di sangue.

L'unico oggetto con lama, su cui sono state notate alcune macchioline di sangue, risulta essere la forbice trovata su un mobiletto in prossimità dell'ingresso dell'appartamento, in una posizione quindi già di per sé incompatibile con la disponibilità dell'arma da parte di [REDACTED] al momento in cui si avvicinò alla [REDACTED] e ricevette il colpo mortale.

La stessa imputata ha più volte riferito che il convivente, dopo che lei aveva preso in mano il coltello, aveva fatto due passi direttamente verso di lei.

E se [REDACTED] avesse avuto ancora le forbici in mano al momento del colpo, deve ritenersi che le avrebbe lasciate cadere subito per terra, visto il dolore ed il

S
22

tentativo che aveva fatto di tamponare la fuoriuscita di sangue. In ogni caso, poi, anche se [REDACTED], avesse continuato ad impugnarle, fino a quando retrocedendo, si era trovato all'altezza del mobiletto su cui sono state trovate, sia queste, sia il mobile si sarebbero riempiti di sangue, proprio come le mani di [REDACTED] e molte altre parti dell'appartamento¹⁰.

Invece, sulle forbici ed in generale sul mobiletto e sugli oggetti appoggiati sullo stesso, risulta presente solo qualche piccolissima traccia ematica, degli schizzi, come si è riscontrato anche in moltissimi altri punti della casa, potendosi quindi logicamente attribuire detta situazione ad un passaggio della vittima o dell'imputata nelle vicinanze¹¹, dovendosi invece escludere che la parte lesa avesse avuto un contatto diretto con le forbici in concomitanza e dopo il suo accoltellamento¹².

¹⁰ Le mani della vittima sono risultate completamente imbrattate di sangue sia sul dorso sia sul palmo (cfr foto 59, 65 e 66). Vistose tracce ematiche da appoggio sono state rinvenute oltre che in cucina, in concomitanza sia dello stipite della porta di ingresso dell'appartamento, sia dell'armadio posizionato alla sua destra (cfr foto 13 e 14). Ben diverse risultano invece le sporadiche tracce di sangue (schizzi) che si vedono sullo sportello del mobile a sinistra della porta di ingresso dell'appartamento dove sono state ritrovate le forbici, che a loro volta mostrano solo traccia di alcuni schizzi sulla lama, ma nessuna sull'impugnatura (cfr foto 13,14,43 e 44).

¹¹ Anche la sig.ra [REDACTED] si era imbrattata subito di sangue, come dimostrato dalle abbondanti tracce ematiche rinvenute sul corrimano della rampa del quinto piano e sulle scale del condominio, oltre che sul manico del coltello da lei impugnato (cfr foto n 70).

¹² Né potrebbe sostenersi che le due macchie rotonde sul palmo della mano della salma, che sono state evidenziate nell'ingrandimento fotografico depositato all'udienza del 7.3.16 dalla difesa della sig.ra [REDACTED], comprovino che [REDACTED] avesse impugnato delle forbici al momento del colpo letale dal momento che nessuna traccia di sangue è stata rinvenuta sul manico di dette forbici e che dette macchie possono essere state provocate dal mero contatto delle dita sul palmo, una volta chiusa la mano a pugno al momento della morte (cfr fotografie n 54 e 55 del fascicolo coi rilievi tecnici).

9. reazione di difesa eccessiva rispetto all'aggressione posta in essere dalla vittima ai danni dell'imputata

Gli elementi di prova sino ad ora esposti danno conto del fatto che l'azione posta in essere dall'imputata si era configurata come una reazione ad una offesa ingiusta, che però è risultata sproporzionata rispetto all'offesa ancora in essere.


Infatti, seppure è emerso che la sig.ra [REDACTED] aveva sferrato il colpo mortale e lo aveva fatto volontariamente, nonostante la sua prevedibile portata letale, pure è risultato non solo che la sua azione aveva fatto seguito ad una aggressione fisica ai suoi danni da parte del convivente, ma anche che la sua reazione era stata posta in essere mentre l'imputata si trovava "in angolo", senza possibilità di sottrarsi all'avvicinarsi a lei della parte lesa.

E' d'altra parte emersa una sproporzione nella reazione difensiva della donna perché la stessa risulta aver colpito, con un coltello di 22 cm di lama, con un colpo diretto al petto (e quindi in una zona evidentemente letale), una persona che l'aveva appena aggredita, che era ancora minacciosa, ma che in quel momento era certamente disarmata.

Esaminando in particolare quanto era accaduto nella fase immediatamente precedente quella in cui venne inferto il colpo mortale si nota che il 3.4.15 non era intervenuto qualcosa di consistente che poteva aver determinato nella donna la sicura convinzione che la condotta dell'uomo ai suoi danni, nel momento in cui aveva inferto il colpo, avrebbe potuto essere tale da metterla in pericolo di vita, giustificando così appieno la sua reazione.

10. Il litigio tra [REDACTED] e l'imputata: esordio e precedenti

La sig.ra [REDACTED] ha dichiarato che il 3.4.15 il litigio era intervenuto perché quel pomeriggio si era fatta accompagnare da [REDACTED] a trovare un posto di lavoro in un nightclub e che al suo rientro a casa era stata



sorpresa da [REDACTED] mentre lo salutava con un bacio. [REDACTED], allora, ingelosito, aveva aggredito dapprima l'uomo e poi aveva proseguito così anche nei confronti suoi e della bambina. Una volta rientrati in casa, [REDACTED] le aveva detto che questa volta l'avrebbe ammazzata. Non aveva nemmeno potuto rispondere al telefono ed aveva rinunciato a recarsi al night club, dove avrebbe dovuto iniziare a lavorare da quella sera (come confermato dal teste [REDACTED]). Infine, mentre erano in comunicazione via Skype con sua madre, che aveva chiamato per cercare di calmarlo, era stato proprio il fatto che le avesse riferito della precedente minaccia del convivente ad aver scatenato l'ira dell'uomo che l'aveva sbattuta contro il frigorifero e l'aveva picchiata.


A verifica delle dichiarazioni su questo aspetto della [REDACTED] occorre ora esaminare le dichiarazioni dei testi che avevano avuto contatti con la vittima e l'imputata il 3.4.15.

[REDACTED], riferiva che:

il 3.4.15 pomeriggio aveva accompagnato la [REDACTED] in corso [REDACTED] da due impresari per aiutarla nella ricerca di un lavoro. C'era con loro la figlia dell'imputata. La [REDACTED] aveva chiamato il suo convivente e poi gli aveva detto che le era parso un po' ubriaco.

Quando l'aveva riaccompagnata sotto casa, mentre la ragazza lo baciava su di una guancia in segno di saluto, il compagno della [REDACTED] li aveva raggiunti e l'aveva preso per il bavero della giacca mentre era ancora in macchina e l'aveva minacciato dicendogli che gli avrebbe fatto saltare la testa. Lui era sceso dall'auto. La [REDACTED] si era messa in mezzo. Il convivente aveva preso a calci la macchina e poi si era allontanato con l'imputata e la bambina.

Riferiva poi che aveva conosciuto la [REDACTED] nel 2214 in un bar in via [REDACTED]. Avevano avuto un rapporto sessuale e le aveva regalato 80


24

euro. L'aveva più volte richiamata, ma non gli aveva più risposto per un po' di tempo.

Quando l'aveva incontrata, la volta successiva, circa un anno prima dei fatti in esame, l'aveva vista con dei lividi sulle braccia e sulla gamba e la stessa gli aveva detto di essere stata picchiata dal suo convivente, che le aveva anche sottratto il passaporto. Non voleva denunciarlo perché voleva far venire la foglia in Italia.

Vedendola in difficoltà le aveva proposto più volte (4/5) di venire ad abitare da lui. Era persona andata a prenderla (insieme ad un amico ██████ che doveva aiutare con il trasloco¹³), ma era intervenuto il suo convivente che gli aveva detto che doveva accompagnare solo un momento in casa la donna, ma poi la ██████ non era più scesa.

Era stato ricontattato dalla donna solo dopo tantissimo tempo e la stessa gli aveva raccontato che il convivente le aveva tolto le schede del telefono e non aveva potuto chiamarlo.

In due anni l'aveva vista solo 4 o 5 volte. Aveva pubblicato sulla bacheca di Facebook dichiarazioni di amore nei suoi confronti e le aveva scritte anche sul muro davanti a casa sua. Ogni tanto le scriveva sulla chat di Facebook, ma lei rispondeva raramente.

████████████████████ riferiva che:

all'epoca selezionava donne da inserire nei locali notturni. Aveva visto la ██████ solo una volta il 3.4.15 nella sera dell'omicidio.

La ragazza aveva detto che aveva molto bisogno di lavorare e così le aveva trovato un posto già per quella sera. Poi lei non si era presentata. Era andato in via ██████ a prenderla verso le 22 e le aveva scritto un paio di messaggi, il primo per dirle che la stavano aspettando, il secondo per dirle che se ne stavano andando.

¹³¹³ ██████ ha confermato la circostanza affermando che la vicenda del trasloco era intervenuta nell'estate 2214.



██████████, madre dell'imputata, ha riferito che:

quasi ogni settimana comunicava con sua figlia, prevalentemente mediante skype.

La sera del 3.4.15 aveva parlato dapprima con ██████████. Era stato lui a chiamarla, era molto agitato e diceva che ██████████ voleva lasciarlo (non era la prima volta che le diceva così ed "già più volte gli aveva detto che non dovevano stare insieme, che era meglio si lasciassero").

Quel giorno ██████████ le aveva raccontato che ██████████ era uscita con un altro uomo (di cui non aveva fatto il nome). Era andata via con la macchina ed aveva portato con sé la bambina.

██████████ era molto geloso di ██████████ e voleva che dicesse alla figlia di non lasciarlo.

La figlia l'aveva chiamata verso le 22 (ora italiana) ed aveva sentito così urla, rumori, percependo chiaramente che "stavano litigando". ██████████ diceva "mamma, lui mi ha picchiato e voleva ammazzarci".

Aveva detto loro di smettere perché la bambina era sicuramente spaventata ed aveva chiesto di parlare con ██████████ per calmarla. Aveva quindi chiesto ad ██████████ dove era stata e la bambina aveva detto che era stata in un bar con uno zio.

Nel frattempo ██████████ si era alzata, spostandosi dalla posizione davanti al computer ed aveva visto che ██████████ le si era avvicinato gridando "adesso le prendi, le prendi".

Poi il coperchio del computer era stato chiuso (p24 ud.11.4.16).

Durante la seconda conversazione del 3.4.1 non aveva sentito ██████████ minacciare la bambina, ██████████ però urlava che lui voleva ammazzarle (vuole ammazzarci), utilizzando il plurale. Non aveva specificato come le aveva minacciate (p41).



██████ non le aveva mai riferito in precedenza di agiti violenti di ██████ verso la bambina, né che l'avesse minacciata con un coltello (p40).

Dopo la chiusura della conversazione aveva iniziato a cercare ██████ sul suo telefono, era stata in attesa a lungo e quando finalmente le aveva risposto, la figlia le aveva detto di aver chiamato la Polizia e l'ambulanza e le aveva attaccato giù il telefono. Poi non le aveva più risposto nessuno.

██████ sapeva fin dal primo giorno che ██████ lavorava nei night club. Era geloso, probabilmente per questo lavoro (p46).

Quella sera tutti e due le erano parsi un po' ubriachi (p47).

Quando ██████ la chiamava, invece, le era sempre apparsa sobria, normale, anche se non vivendo con lei non poteva sapere che vita conduceva e se era stata ricoverata per abuso di alcoolici.

Sapeva che c'erano stati molti litigi fra loro e che **in alcune occasioni ██████ l'aveva picchiata.**

Quando erano venuti a prendere la bambina nell'estate 2214, aveva visto che sua figlia aveva dei segni, ██████ non le aveva detto però che fosse stato lui a provocarglieli.

La seconda volta che aveva visto segni di lesione su sua figlia era stato durante una conversazione via Skype con ██████ e questa volta le aveva detto che era stato ██████ (che al momento della conversazione non era in casa).

Nel settembre/ottobre 2214, ██████ non l'aveva chiamata per un certo periodo di tempo perché, come le aveva rivelato in seguito, ██████ l'aveva chiusa in casa, portandole via il telefono (che aveva venduto o era rotto) anche se il computer non funzionava (p31).



Anche il padre della bambina aveva picchiato [REDACTED] quando lei era al settimo mese di gravidanza. Era successo a casa sua ed avevano chiamato subito la Polizia e fatto denuncia (p35).

Il sig. [REDACTED] ed il sig. [REDACTED] hanno dunque dato pieno riscontro alle dichiarazioni dell'imputata con riguardo a quanto era accaduto il 3.4.15.

Il primo, inoltre, ha attestato, così come la madre dell'imputata, di aver saputo che [REDACTED] era stata picchiata più volte da [REDACTED].

Il sig. [REDACTED], peraltro, ha riferito di avere già in precedenza suscitato la gelosia di [REDACTED], senza che peraltro quest'ultimo avesse posto in essere comportamenti che avessero messo in pericolo di vita la sig.ra [REDACTED].

La stessa imputata ha inoltre prodotto documentazione relativa al suo lavoro nei nights club che attesta come la stessa avesse svolto detta attività anche mentre era in corso la sua relazione con [REDACTED], senza che questo l'avesse portato ad attentare alla sua incolumità¹⁴.

Ha raccontato inoltre lei stessa che l'anno prima, dopo la vicenda del trasloco, coinvolgente ancora una volta il sig. [REDACTED], il convivente l'aveva segregata in casa per circa un mese, ma era stato anche affettuoso con lei, mostrando quindi di voler soprattutto assicurarsi di aver recuperato il loro rapporto (cfr da p 159 ud 7.3.16). Anche la stessa ha descritto poi come non particolarmente grave l'ultima aggressione ai danni di [REDACTED] ([REDACTED], dopo averlo preso per il bavero e minacciato, aveva semplicemente dato un calcio alla macchina dell'amico dell'imputata e poi se ne era andato con la stessa e con la bambina).

¹⁴ Già solo ad esaminare il rapporto informativo dell'INPS sui periodi contributivi dell'imputata si evince che in suo favore erano stati versati contributi dal 6.5.14 al 14.12.14 ovvero in un periodo in cui era già in corso la sua convivenza con [REDACTED]. Emerge altresì che la ragazza aveva iniziato a lavorare, in regola, in Italia nello spettacolo fin dal 25.12.08 ovvero da quando aveva soli 22 anni.

La madre dell'imputata ha, a sua volta, confermato alcune delle circostanze esposte da [REDACTED] con specifico riferimento al 3.4.15 descrivendole addirittura con un' enfasi maggiore rispetto alla figlia.

La teste sottolineava infatti che [REDACTED] era particolarmente agitato quel giorno e che le aveva telefonato per dirle che [REDACTED] era uscita con la bambina insieme ad un altro uomo e temeva volesse lasciarlo, che la figlia poi le aveva detto che era stata picchiata e che le aveva minacciate, ed infine che aveva sentito la vittima urlare che ora l'avrebbe picchiata, "adesso le prendi".

La signora rimarcava poi che nell'occasione anche la bambina appariva spaventata, ma ha anche riferito che nulla le era stato specificato sulle modalità con cui la stessa era stata minacciata da [REDACTED].

Né maggiori dati sul punto possono desumersi dalle dichiarazioni (già riportate) delle vicine di casa, dal momento che solo una delle stesse, la [REDACTED], aveva sentito i rumori del litigio di cui peraltro non aveva potuto distinguere le varie fasi (tanto che lo aveva descritto alla sua amica solo come "un casino durato circa 5 minuti", riferendole che il fatto che l'aveva allarmata, su cui pertanto si era soffermata la sua attenzione, non era stato tanto il litigio stesso, che già aveva percepito in numerose precedenti occasioni, ma il silenzio che ne era seguito).

Pertanto, alla luce di questi elementi di prova, così come delle stesse dichiarazioni dell'imputata non sono emersi episodi antecedenti o circostanze relative alla sera del 3.4.15 che permettano di sostenere che nell'occasione la signora [REDACTED] avesse avuto ragioni specifiche per ritenere che [REDACTED] questa volta avrebbe attentato alla sua vita.

11. L'aggressione di [REDACTED] ai danni della bambina

L'imputata ha riferito che quello che l'aveva motivata a prendere il coltello era stato non già il fatto che [REDACTED] l'avesse picchiata, ma il fatto che fosse stato aggressivo anche nei riguardi della piccola [REDACTED], arrivando addirittura a minacciarla con un coltello.

Anche su questo punto, peraltro, le dichiarazioni della sig.ra [REDACTED] non sono apparse alla Corte del tutto coerenti, in quanto seppure sin da subito l'imputata aveva affermato che l'imputato aveva impugnato un coltello ed anche [REDACTED] era stata coinvolta nel conflitto, ha poi modificato man mano la descrizione di come ciò era avvenuto.

Infatti in dibattimento l'imputata ha affermato che il convivente aveva afferrato la bambina per i capelli, mettendole un coltello sotto il mento e che era stato a questo punto che, temendo per l'incolumità della figlia, era andata a prendere il coltello.

Invece in sede di primo interrogatorio, innanzi al PM, non aveva specificato che [REDACTED] oltre ad aver afferrato un coltello, lo avesse anche posizionato sotto la gola della bambina (cfr p 135 in dibattimento le veniva contestato di aver detto solo "l'ha presa per i capelli ed ha afferrato il coltello in mano" e l'imputata sosteneva di aver comunicato fin da subito ai Carabinieri che [REDACTED] aveva anche minacciato sua figlia con quel coltello e che poi davanti al PM aveva unicamente risposto alle domande, omettendo solo per questo motivo di riferire su detta circostanza p136).

Con riguardo alla nuova ricostruzione, o meglio, la specificazione del comportamento dell'imputato che la sig.ra [REDACTED] ha esposto in dibattimento, sono emerse serie perplessità.

Infatti, anche se nel verbale redatto dal Centro clinico di san Vittore si evidenzia che [REDACTED] presentava "una striscia sotto mentoniera lunga circa 5 cm che non necessita medicazioni, né prognosi", il referto però indicava la visita come avvenuta il 4.4.15 alle ore 10 , ovvero sei ore dopo la dimissione della bambina dal Pronto soccorso dell'Ospedale [REDACTED], ove, come già anticipato, nulla era stato riferito e rilevato in proposito.

La sig.ra [REDACTED], infatti, non aveva mai riferito di un trauma subito dalla figlia che avrebbe potuto motivare detta lesione sotto il mento, nè ai soccorritori

(interventuti poco dopo le ore 22), né in Pronto soccorso (dove erano rimaste da poco dopo la mezzanotte sino alle 4 del mattino dopo), né al Pubblico Ministero (che l'aveva sentita verso le 2.40) e nemmeno al momento del suo ingresso a San Vittore, quando era stata sottoposta ad una visita di valutazione psicologica (ore 8.45).

La piccola, dal suo canto, continuava a ripetere "papà caduto", ma nulla riferiva su un'aggressione ai suoi danni che avrebbe potuto provocarle detta lesione.

La sig.ra ██████ non ha mai indicato quando e dove ██████ avrebbe posato "il coltello" con cui aveva minacciato ██████ e seppure non si può escludere in astratto che la vittima lo avesse fatto mentre l'imputata cercava e prendeva il coltello, di certo appare poco verosimile che la signora non si fosse accorta dei movimenti dell'uomo che certamente doveva aver sorvegliato in un momento in cui temeva che la bambina potesse farsi male.

Appare inoltre poco verosimile che ██████ si fosse liberato senza dir niente del "coltello", proprio mentre si stava avvicinando all'imputata che ne aveva appena impugnato uno.

Anche quanto risulta dal verbale di pronto soccorso dell'Ospedale San ██████ concorre a rendere poco verosimile che l'ecchimosi sotto mento della piccola ██████ fosse stata provocata dal ██████ appoggiandovi contro con forza una lama, seppur dal lato non tagliente.

I medici, infatti, nell'espletare i dovuti controlli per il trauma cranico riferito dai soccorritori, attestavano espressamente non solo che dopo il racconto di una caduta a terra, erano stati negati traumi "in altre sedi", ma anche di proceduto ad una visita completa e molto accurata¹⁵ all'esito della quale non avevano

¹⁵ L'accuratezza della visita cui è stata sottoposta la bambina emerge dalla lettura della voce "esame obiettivo" della cartella clinica (cfr affolliazione 38 seconda pagina) in cui è espressamente riportato tra l'altro un controllo di naso, orofaringe, orecchie ed è riportata una rinite sierosa ed una micropoliadenopatia latero cervicale bilaterale.

riscontrato né traumi cranici, né tumefazioni o né ecchimosi, né segni di traumi in altre sedi corporee.

Ed appare poco verosimile che non si fossero accorti di una ecchimosi di ben 5 cm proprio sul volto della bambina, dal momento che il segno successivamente rilevato era piuttosto vistoso e che proprio al fine della verifica della genesi di un possibile trauma cranico dovevano aver guardato bene soprattutto il capo della piccola.

Inoltre, seppure è vero che l'ecchimosi può manifestarsi anche alcune ore dopo il trauma, tre o quattro ore dopo, il processo è però più veloce nei bambini e negli anziani, per i quali i capillari periferici sono più fragili ed è quindi poco verosimile che l'ecchimosi sotto il mento, se fosse stata provocata da un colpo subito prima dell'uccisione di Ruslan, non si fosse palesata entro le cinque/sei ore successive (la visita della bambina al pronto soccorso termina alle 4.01, dopo un'osservazione di circa tre ore).

Questa considerazione è poi confortata dal fatto che le ecchimosi sul corpo dell'imputata, che la stessa ha asserito esserle state provocate da ██████ nel corso dell'ultimo conflitto, erano già visibili all'arrivo in pronto soccorso.

La bambina fra l'altro, mentre era in osservazione al Pronto Soccorso dell'Ospedale ██████, aveva autonomamente lamentato un dolore al dito, segnalando quindi un fatto che può considerarsi addirittura meno doloroso del trauma sotto il mento, dal momento che non aveva riportato alcun segno alla mano (non ecchimosi o tumefazioni).

Infine, anche a considerare che detto segno non fosse stato visto per trascuratezza in Pronto soccorso, occorre notare che lo stesso risulta compatibile pure con una semplice caduta in cui la bambina avesse battuto il mento contro una qualsiasi superficie, anche piatta, così come riconosciuto anche dal dott. Gentilomo, consulente medico legale incaricato dall'imputata.

A fronte di questi elementi, che depongono in senso contrario rispetto alla tesi di un colpo provocato ad ██████ sotto il mento da parte dell'imputato con il lato non

tagliante di un coltello o di una forbice, la frase "papà con il coltello" detta dalla bambina, non pare di certo potersi ritenere di univoca interpretazione e tale da superare le citate perplessità.

La dottessa [REDACTED], psicologa che aveva verificato le condizioni psichiche ed il rischio suicidiario della signora [REDACTED], durante i primi giorni in cui quest'ultima era stata detenuta, insieme alla figlia, a San Vittore, ha riferito che aveva incontrato la signora fin dal giorno del suo ingresso e poi aveva avuto sei o sette colloqui.

Ha affermato inoltre che uno o due di questi colloqui erano intervenuti prima dell'incontro del 7.3.15 (p8 ud 2.5.16) e che la bambina era stata presente. Al primo incontro era stata presente fin dall'inizio, nel secondo era arrivata dopo non appena si era svegliata (p17). La teste sottolineava peraltro di aver sempre cercato di rivolgersi alla madre utilizzando un linguaggio poco diretto, soprattutto al fine di non evocare stress o ricordi traumatici nella bambina, che fin dal suo ingresso ripeteva spesso, anche in modo avulso dal contesto, "papà è caduto", "papà è caduto, fatto male" (p10 e 12) senza aggiungere altro (in particolare non aveva mai parlato del fatto che fosse stato ferito con un coltello, di aver visto del sangue p30).

Il 7 aprile, [REDACTED], era stata accompagnata in un momento successivo, l'aveva salutata ed aveva proseguito nel colloquio con la signora [REDACTED]. Poi, dopo che l'imputata le aveva "indicato che -la bambina- si era fatta male" e le aveva mostrato "il segno che la bimba aveva sotto il collo", la piccola, "spontaneamente" (ovvero non a seguito di sua domanda p27) aveva detto "papà col coltello" (p12). La bambina inoltre, prima di dire la frase del coltello, aveva detto che anche lei era caduta "papà caduto, io caduta" (p15).

Già in precedenza la signora [REDACTED] le aveva raccontato che [REDACTED] aveva tirato su per i capelli la bambina nella discussione che era seguita al suo rientro da un colloquio di lavoro (p14). Non rammentava se anche questa parte del racconto fosse intervenuto in presenza della bambina (p14)



Questa era stata l'unica occasione in cui la bambina aveva menzionato il fatto di essere caduta ed aveva fatto il riferimento al "papà col coltello" (p33).

Precisava infine che nel corso degli incontri la bambina si rivolgeva alla madre soprattutto in russo (p32).

Le dichiarazioni di ██████████ riportate dalla dottessa ██████████ non paiono in ogni caso caratterizzarsi per sicura attendibilità ed offrire una ricostruzione tranquillizzante di per sé in ordine a quanto era accaduto nella sera del 3.4.15.

Infatti è emerso che non si era trattato delle prime dichiarazioni su questi fatti della bambina, che le stesse non erano state ripetute in altre occasioni (se non al colloquio del 7 aprile) e che nemmeno erano state approfondite così da permettere di attribuirvi un significato preciso ed univoco.

La teste ha ricordato inoltre che questa dichiarazione era intervenuta dopo altri incontri con l'imputata in cui era stato trattato l'accaduto alla presenza della minore e che poi il 7 aprile la piccola si era espressa nel modo sopra riportato solo dopo che la madre aveva sottolineato che la bambina si era fatta male mostrando il segno che la stessa aveva sotto il mento. Non si può pertanto nemmeno escludere con sicurezza che la frase della piccola fosse stata in qualche modo indotta dalla madre.

Per tutti questi motivi, pertanto, si ritiene che il segno rilevato solo dopo varie ore dall'accaduto sotto il mento della bambina e le stesse parole di Anastasia non possano valere ad offrire un sicuro riscontro alla tesi di un colpo inferto ad ██████████ da ██████████.

E questo anche se non porta certamente ad escludere che la vittima si fosse comportata in modo aggressivo verso la piccola nella sera del 3.4.15, tanto che fin da subito era stato riferito che la bambina era caduta ed in Pronto Soccorso lei stessa aveva lamentato un dolore ad un dito, d'altro canto porta a ritenere che non vi sono elementi che attestino con certezza che, nell'occasione de qua, fosse stato un fatto particolarmente grave ai danni

della piccola ad indurre la signora a temere per la vita di [REDACTED], ovvero per se stessa.

In ogni caso, poi, in forza delle dichiarazioni della stessa imputata è emerso con certezza che la minaccia col coltello da parte di [REDACTED] alla bambina, non era più attuale nel momento in cui la sig.ra [REDACTED] aveva sferrato il colpo mortale e dalle restanti emergenze istruttorie è risultato che [REDACTED] non impugnava alcuna arma quando le si era avvicinato. Pertanto le questioni a proposito di questa prima fase del contrasto, anche se a lungo dibattute dalle parti, non appaiono le più significative ai fini del decidere.

12. al momento del colpo mortale ogni minaccia nei confronti di [REDACTED] era terminata

La stessa imputata ha riferito fra l'altro che anche quando aveva visto [REDACTED] minacciare la figlia, non aveva temuto tanto il comportamento del convivente, che era molto legato alla bambina, quanto invece che si facesse male [REDACTED] stessa, dal momento che si muoveva.

Ha affermato inoltre che nel momento in cui [REDACTED] si era avvicinato a lei, già la bambina si era rifugiata sul divano letto.

13. la stessa [REDACTED] ha affermato che quando [REDACTED] le si era avvicinato l'ultima volta aveva pensato solo che la potesse picchiare.

La sig.ra [REDACTED] ha riconosciuto che al momento in cui il convivente le si era avvicinato sulla soglia della cucina, mentre lei stava impugnando il coltello, non aveva pensato che avrebbe attentato alla sua vita, sottolineando però che era stata la condotta di [REDACTED] ad impedirle di valutare come meglio reagire.

La sig.ra [REDACTED] ha infatti dichiarato che: *Quella sera avevo pensato "qua basta finisce qua, prendo qualche botta e basta"* (p165 ud. 3.4.16)

All'udienza del 11.4.15, poi, l'imputata ha chiesto di essere nuovamente sentita e non solo ha espresso rammarico per il suo gesto e l'accettazione di tutte le sue conseguenze sul piano giuridico, ma ha voluto dar conto del suo stato d'animo al momento del colpo mortale, sottolineando che in quella situazione non aveva saputo *"cosa pensare, cosa può succedere alla bambina in quel momento.... io dovevo fare qualcosa, non lo so cosa dovevo fare, non è che sono andata aggredendolo"*.

Ribadiva che quella sera si era molto spaventata perché [REDACTED] era particolarmente agitato, perché sentiva di aver perso il controllo della situazione (non l'aveva mai minacciata di morte in precedenza). Quando aveva impugnato il coltello ancora sperava che *"l'avrebbe lasciata andare, non immaginava che venisse contro di lei"*.

Da queste brevi citazioni si evince come nemmeno l'imputata abbia cercato di sostenere di aver avuto concreti e specifici elementi per ritenere che quella sera [REDACTED], al di là delle percosse già infertele e delle minacce proferite, avesse attentato prima alla vita della bambina o che avrebbe attentato alla sua, quando le si era nuovamente avvicinato. La sig.ra [REDACTED] ha soltanto sottolineato come, nell'ambito di un ennesimo litigio, che ha addebitato alla gelosia ed all'aggressività conseguente dell'uomo, avessero perso entrambi il controllo della situazione e come lei fosse arrivata, per reazione, nella concitazione del momento, a mettere in atto "istintivamente" un gesto estremo, che non aveva ponderato e calibrato e che ora deprecava.

La stessa imputata, pur avendo riferito che [REDACTED], quella sera, nell'entrare in casa, le aveva detto una frase che non aveva mai utilizzato in precedenza, ovvero: "questa volta ti ammazzo", non ha sottaciuto che quello che il convivente temeva era solo che lei non lo lasciasse.

E pure le percosse infertele da [REDACTED] in questa occasione, per come da lei descritte e per quanto è emerso dal referto medico, non erano state particolarmente violente.



Inoltre al momento in cui aveva colpito la vittima, lei stessa ha riferito che era stata superata la fase più critica, ovvero quella in cui, a suo dire, [REDACTED] avrebbe impugnato un coltello.

14. le aggressioni precedentemente subite dall'imputata ad opera di [REDACTED]

Non risulta che l'imputata avesse riferito a [REDACTED] od altri di aver subito percosse particolarmente violente in precedenza. Mai ha affermato di essere stata ferita con coltelli, bastoni etc.

Gli episodi di aggressione della vittima ai danni dell'imputata che sono emersi dalle dichiarazioni dei testi sono solo pochi e non potrebbero di certo valere a giustificare un allarme della sig.ra [REDACTED] per la propria vita, che, come si è sopra sottolineato, nemmeno l'imputata ha affermato di aver espressamente considerato.

La madre dell'imputata ha riferito di aver saputo dalla figlia che alcune volte Ruslan l'aveva picchiata, ma ha riferito di aver avuto contezza solo di due episodi, che avevano portato a lesioni non gravi.

[REDACTED] ha attestato a sua volta che la signora gli aveva riferito di avere difficoltà con il convivente, ma aveva saputo verificato l'aggressività di quest'ultimo solo nel 2214.

[REDACTED], un amico della signora dell'epoca in cui la stessa lavorava ancora a Rimini, ha riferito solo che la donna, nel settembre 2214 gli aveva chiesto ospitalità, perché il suo rapporto con il convivente non andava bene, ma che poi era sparita.

[REDACTED], portinaio dello stabile di via Ripamonti 193, dove abitava l'imputata e la vittima, non solo ha riferito che vedeva sempre la bambina contenta quando [REDACTED] la portava in giro, ma anche che quando vedeva insieme a loro l'imputata, al sabato o alla domenica, apparivano tutti e tre sereni (p23 ud 3.2.16).



Fra l'altro lo stesso riferiva che il 3.4.15 aveva incontrato [REDACTED] verso le 18.15 perché gli aveva lasciato una colomba che aveva acquistato per la bambina.

Non aveva mai notato l'imputata con segni di percosse. La stessa gli era sempre sembrata gentile ed era sorridente.

Ogni tanto, fino a circa un mese prima del fatto in esame, aveva incontrato la signora, che stava rientrando di primo mattino (ricordava infatti che, mentre si stava recando a preparare i sacchi della spazzatura, verso le 5 di mattino, l'aveva interpellato perché non riusciva ad aprire la porta).

E già il fatto che teste avesse notato la signora rientrare alle 5 di mattina più di un mese prima dei fatti concorre ad escludere che [REDACTED] fosse stato contrario al lavoro notturno della [REDACTED] nel periodo appena precedente il fatto in esame. Il portinaio ha inoltre attestato non solo una situazione di apparente normalità della coppia, ma anche che la vittima, aveva avuto ancora il 3.4.15 dei pensieri affettuosi per la piccola [REDACTED]

[REDACTED], cognato della vittima, costituitosi parte civile, sosteneva di non aver mai visto [REDACTED] aggredire la [REDACTED] per gelosia. Lo vedeva affettuoso con la bambina ed innamorato della donna.

Sosteneva poi di aver visto l'imputata "quasi sempre ubriaca".

Una volta, il 4.7.14, gli aveva fatto addirittura delle proposte sessuali. Poi, per un po' di tempo, la [REDACTED] non era più venuta a casa sua. Avevano quindi ripreso a frequentarsi, ma non era mai andato a trovarli in via [REDACTED], dove si erano trasferiti sei o sette mesi prima del fatto. Prima abitavano vicino a Pavia da una zia della moglie e di [REDACTED], di nome [REDACTED]. Quest'ultima, peraltro, gli aveva raccontato che se ne erano andati, perché litigavano spesso ed una volta la [REDACTED] si era tagliata le vene ed era andata in Ospedale.

[REDACTED], sorella della vittima, confermava sostanzialmente quanto detto dal marito e sottolineava a sua volta come [REDACTED] fosse innamorato della convivente ed attaccatissimo alla bambina.

Sosteneva che era la [REDACTED] ad essere gelosa.

Con riguardo al tentato suicidio dell'imputata, riferiva che la mattina, quando era andata a trovarla, ■■■■■ le aveva detto che si era tagliata le vene perché lui voleva far male alla bambina. L'aveva contestato a ■■■■■ che però aveva affermato che ■■■■■ aveva reagito così perché lui stava parlando con una sua vecchia amica via Skype. La ■■■■■, che aveva bevuto, si era infuriata di gelosia e, preso un coltello, lo aveva minacciato, fermandosi però perché lui aveva la bambina in braccio. Poi era andata a chiudersi in bagno e si era tagliata le vene.

Nel considerare le dichiarazioni del cognato e della sorella della vittima non si può non tener conto del fatto che gli stessi addebitano all'imputata di aver provocato volontariamente la morte di ■■■■■, sostenendo di aver deciso di costituirsi parte civile soprattutto perché non fosse infangata la memoria di quest'ultimo¹⁶.

Pertanto si è ritenuto necessario riferirsi più che a quanto dagli stessi dichiarato, a quanto già emerso dagli altri elementi di prova.

Per esempio, si è considerato da un lato che presso l'ospedale ■■■■■ è stato riscontrato un elevato tasso alcolemico nel sangue di ■■■■■ e dall'altro lato che i vicini di casa hanno riferito di ricorrenti liti in cui si sentiva esclusivamente la voce alterata dell'uomo e che in Pronto Soccorso sono stati riscontrati segni di lesione "da afferramento" sulla sig.ra ■■■■■.

Con riferimento poi all'episodio del tentato suicidio posto in essere dalla sig.ra ■■■■■ si è considerato soprattutto il gesto in sé e sono apparse significative le motivazioni allo stesso addotte dall'imputata.

L'imputata ha infatti sostenuto (cfr da p 152 trascr. Ud 7.3.16) che in realtà in questa occasione, ■■■■■, pur avendo minacciato la bambina con un coltello, non glielo aveva avvicinato troppo. Ha riferito poi che quando aveva visto il coltello, aveva cercato di calmare il suo convivente, gli aveva detto "dai vedrai che andrà tutto bene, calmati stiamo insieme" e che la situazione di tensione si era effettivamente risolta (tanto che

¹⁶ Così è stato affermato dai loro difensori in sede di conclusioni.

quando si era chiusa in bagno per compiere il gesto autolesivo, già [REDACTED] si era messo ad armeggiare sul computer ed anche [REDACTED] era tranquilla).

Questo episodio, quindi, proprio per come descritto dall'imputata concorre ad indicare da un lato come [REDACTED] fosse in grado di calmare [REDACTED] pure quando la situazione di conflitto era particolarmente esasperata, e, dall'altro lato, come la stessa non fosse aliena da gesti non ponderati, da reazioni esagerate, che pur avendo, come nella sera del 3.4.15, il loro "detonatore" nella constatazione dell'implicazione di [REDACTED] nei suoi conflitti, non erano indirizzati di certo a proteggere la piccola (che, per esempio, in occasione del suo tentato suicidio avrebbe lasciato in balia di estranei). Ha inoltre evidenziato come sia nell'occasione del tentato suicidio, come poi nella sera dell'omicidio, le sue reazioni estreme venivano innescate dal conflitto con [REDACTED], ma risultavano motivate più che dalla specifica circostanza, più che altro da un malessere personale dell'imputata che fondava le sue radici anche in esperienze precedenti.

Può quindi maggiormente comprendersi il significato delle spontanee dichiarazioni dell'imputata sopra richiamate ed in particolare la sua affermazione di aver ritenuto di "dover fare qualcosa", di "non aver saputo cosa fare" e di non aver "voluto" provocare la morte di [REDACTED] col suo gesto.

E non solo le sue parole, ma soprattutto il suo comportamento immediatamente prima e dopo il fatto (l'essere rimasta in angolo dopo aver preso il coltello, l'aver richiesto immediatamente aiuto dopo la coltellata, lo stato di shock mostrato per il periodo successivo) portano ad affermare che seppure la signora [REDACTED] aveva reagito in modo sproporzionato rispetto all'effettiva situazione in cui si trovava, non tanto per un'erronea sopravvalutazione del pericolo, bensì perché aveva adottato una strategia di difesa eccessiva rispetto alla condotta del convivente, pure non l'aveva fatto con una finalità di vendetta, con la volontà di superare i limiti della necessità di difendersi pur di punire il suo aggressore, bensì perché era stata messa in confusione dall'aggressione appena subita, era esasperata dal clima di conflitto vissuto con [REDACTED], soprattutto nell'ultimo mese, e perché, trovandosi in condizioni di non perfetta sobrietà, si erano riattivati in lei i ricordi e le emozioni delle sue passate traumatiche esperienze che già in passato l'avevano condotta a reazioni inconsulte,.

15. le esperienze che appaiono aver condizionato le reazioni dell'imputata

Più di uno psichiatra e psicologa hanno incontrato la sig.ra [REDACTED] dopo i fatti ed in tutti detti contesti sono emerse le conseguenze, nella connotazione della sua personalità e del suo modo di agire, dei fatti traumatici che la stessa aveva in precedenza vissuto.

*Alle luce delle osservazioni di questi testi possono pertanto meglio comprendersi non solo le condizioni e lo stato d'animo dell'imputata dopo l'omicidio di [REDACTED], ma anche le ragioni della sua **esagerata reazione** il 3.4.15.*

I vissuti traumatici della sigra [REDACTED] sono attestati già dal certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale [REDACTED] in cui è che l'imputata aveva riferito di aver tentato il suicidio alcuni anni prima a seguito di un'interruzione di gravidanza dovuta alle percosse dell'excompagno.

[REDACTED] ha affermato di aver presentato denuncia per un'aggressione da parte di un fidanzato lituano della figlia.

Infine lo stesso lavoro svolto dall'imputata (non solo nei night, ma anche con rapporti sessuali a pagamento, quale era stato in realtà quello con il sig. Pignatelli) testimonia che la stessa aveva vissuto molteplici esperienze che l'avevano esposta a comportamenti irrispettosi per la sua persona.

Per quanto riguarda poi le osservazioni sulle condizioni psicologiche dell'imputata sono stati sentiti diversi testi.

[REDACTED] psichiatra presso il carcere di san Vittore, riferiva che aveva avuto il primo colloquio con la [REDACTED] il 6 aprile, dopo due giorni il suo ingresso in carcere (l'aveva seguita poi per circa un mese).

La ragazza non presentava una sintomatologia psichiatrica (che mettesse in dubbio la sua capacità di intendere e volere al momento del fatto), ma le era apparsa in condizioni di stress acuto.

S
41

Mostrava un evidente blocco emotivo (parlava a voce bassissima, molto tremante, pallore). Aveva spiegato fin da subito in modo pacato e tranquillo la dinamica dell'evento, aveva capito quanto accaduto e questo la shockava, la "schiacciava" anche perché lei e la bambina erano rimaste da sole, senza nessun aiuto, senza soldi per affrontare gli avvenimenti.

Dopo circa un mese, passato lo stress acuto, aveva comunque riscontrato nell'imputata una serie di indici tipici della sindrome della donna maltrattata (condizione in cui il soggetto fa fatica ad entrare a contatto con le proprie emozioni ed a fidarsi e confidarsi, essendo condizionato da episodi traumatici/maltrattamento pregressi).

Sottolineava infine che la persona che **ha subito dei traumi, dei maltrattamenti, è costantemente in uno stato di allerta che lo porta a reagire in modo più forte.**

██████████, psicologa Servizio violenze sessuali dell'Azienda Ospedaliera ██████████ riferiva di aver iniziato a seguire l'imputata dal 25.9.15 (ed ancora ad oggi).

Aveva a sua volta notato una sintomatologia postraumatica molto importante (all'inizio sentiva le guardie che parlavano in russo, mentre riteneva la morte di ██████████ quasi un sogno, poi il 4.12.15 l'aveva vista sotto shock perché due giorni prima le avevano portato, per sbaglio, i vestiti di ██████████, era stata così male - piangeva, non sentiva le gambe- che era stato chiesto l'intervento della psichiatra; quando la bambina non era presente non riusciva a concentrarsi etc). La sigra ██████████ le aveva raccontato di essere stata percossa alcune volte dalla vittima. Fin dall'inizio della convivenza ██████████ si era mostrato geloso e possessivo, quando i clienti la chiamavano si arrabbiava, ma era anche ambivalente (glielo lasciava fare, l'accompagnava così da controllarla, e poi si arrabbiava).

A seguito della serata trascorsa con sig. ██████ (cui ██████ aveva consentito) era stato violento con lei (le aveva dato pugni sulla pancia, strette le braccia e strizzato il seno, spinta contro i mobili).

La ragazza, tuttavia, non si presentava come vittima di violenza domestica, ma tendeva a colpevolizzarsi (si riteneva in colpa per via del suo lavoro) e si adeguava alle richieste di ██████ (anche per evitare le aggressioni).

Aveva riferito maltrattamenti subiti fin dalla sua infanzia. Figlia unica, con una madre molto severa (quando sgarrava la picchiava con la cintura o con il tubo della lavatrice), a 18 anni era andata via di casa. Era stata la madre a trovarle il contatto con una signora che aveva un night ad ██████ e quando, dopo pochi giorni, le aveva chiesto di farla ritornare a casa, le aveva detto di no.

La teste sottolineava quindi che l'aver sperimentato maltrattamenti nell'infanzia rende più vulnerabile e più in difficoltà nel sottrarsi a condizioni di maltrattamento (livello di tolleranza più alto) e spiegava anche alla luce di questo perché l'imputata non si era sottratta alle violenze di ██████ (violenze che risultavano essere state riportate alla psicologa in modo conforme, ma anche più esteso rispetto a quanto riferito dalla sig.ra ██████ in dibattimento). Non andava al Pronto soccorso per vergogna, perché si sentiva umiliata e controllata dal convivente. Aveva provato a fare denuncia (uno dei drivers l'aveva accompagnata) ma il comando era chiuso e non l'aveva fatto.

Non le aveva riferito di essersi ubriacata di frequente. Aveva riconosciuto che lasciava la bambina a ██████ quando andava a lavorare, perché quest'ultimo era gentile con ██████.

Le aggressioni di ██████ le erano state narrate nel tempo come è tipico nei casi di violenza domestica e questo aveva portato la teste ad escludere che si fosse trattato di un racconto predisposto, di una messinscena/manipolazione. L'avevano convinta dell'autenticità dei racconti della ██████, oltre che sui fatti pregressi, anche sui fatti del 3.4.15, da un lato la sua minimizzazione dei torti subiti, dall'altro lato l'intensità e le modalità della sua reazione postraumatica.



Le aveva raccontato che [REDACTED] le aveva offerto di andare a vivere con lui, ma sottolineava che le donne maltrattate spesso hanno delle vie di uscita dalla loro situazione, che fanno però fatica a prendere.

Sottolineava infine che gli agiti più gravi di [REDACTED] erano intervenuti in occasione delle aggressioni di [REDACTED] alla bambina (tentato suicidio - omicidio).

[REDACTED] consulente della difesa dell'imputata, professoressa di psicologia e criminologia presso l'Università di [REDACTED], confermava che alla luce del racconto della sig.ra [REDACTED], si era convinta che la stessa, al momento del fatto, era stata condizionata dalle sue pregresse esperienze di donna maltrattata. Si sentiva braccata, in una situazione di prigionia, da cui non poteva uscire ed il gesto letale era andato oltre la sua volontà.

Riteneva che l'imputata presentasse il profilo di donna passiva che quando era messa in pericolo la incolumità della figlia reagiva.

Per molto tempo aveva fatto fatica ad accettare di essere colpevole della morte di [REDACTED], diceva che non si era resa conto "che fosse così facile morire". La morte di [REDACTED] le appariva come dovuta a circostanze quasi accidentali (aveva raccontato l'uccisione partendo dalla fine, allorquando si era trovata con le spalle contro il frigo ed il coltello in mano).

La teste confermava quindi, seppur con termini diversi, le osservazioni della dottssa [REDACTED], sostenendo che le esperienze di maltrattamento subite avevano condizionato tutte le reazioni sia passive, che attive della sig.ra [REDACTED], considerazione che, anche a suo avviso, non poteva dirsi contraddetta né dal fatto che la donna avesse un'autonomia lavorativa, né dal fatto che avesse avuto il modo di sottrarsi altrimenti alla relazione altamente disfunzionale con [REDACTED].

Le considerazioni delle psicologhe/psichiatre ora espote appaiono condivisibili non solo perché sostanzialmente conformi tra loro e coerenti con quanto rilevato già nel

corso della visita psichiatrica effettuata presso l' [REDACTED]¹⁷, ma anche perché le loro valutazioni sono sostenute dall'analisi del racconto dell'imputata e di quanto è stato riferito sulle sue precedenti esperienze di vita dai diversi testi.

Lo stesso Supremo Collegio ha fra l'altro sottolineato come nella valutazione delle reazioni di un soggetto, occorra considerare tutte le esperienze pregresse da questi vissute dal momento che "è regola di esperienza che colui che è reiteratamente aggredito, reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l'intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione dell'avversa condotta lesiva, salva l'ipotesi di eventuale manifesta sproporzione della reazione". (Cass sez V, n.25608 del 24.2.11).

16. l'abuso alcolico dell'imputata

Deve peraltro considerarsi che quanto esposto dalle testi da ultimo citate e pure la reazione di sconcerto/shock per quanto accaduto mostrata ex post dall'imputata, non vale ad escludere la volontarietà del suo gesto, né a giustificare appieno la sproporzione della sua reazione.

La condotta dell'imputata deve infatti essere considerata pure alla luce di alcuni altri dati processuali che ineriscono alla specifica vicenda in esame. Non può infatti non considerarsi il fatto, menzionato anche dalla madre dell'imputata e certificato dai test alcolimetrici effettuati sull'imputata e sulla vittima, che nell'occasione de qua entrambi gli interpreti della tragedia in esame non erano perfettamente sobri.

In particolare all'imputata all'esito del prelievo effettuato alle ore 3.19 del 4.4.15¹⁸, ovvero oltre cinque ore dopo il delitto, era stato riscontrato un tasso alcolico di 1,86

¹⁷ Lo psichiatra aveva infatti annotato che la paziente manteneva un comportamento collaborante. Riportava difficoltà di definizione della propria emotività, prevale lo stupore, ripete più volte di non riuscire a realizzare l'accaduto, riportando una relazione ad alta conflittualità, ma anche dei sentimenti. Il medico concludeva quindi affermando che la paziente presentava sintomi da disturbo acuto da stress: una sensazione di confusione, una condizione di mancanza di memoria riferita rispetto ad alcuni passaggi dell'episodio, sensazione come di anestesia (cfr certificato acquisito all'udienza dell'11.1.16 affolliazione Pm p34)

¹⁸ Cfr certificato affolliazione 34, seconda pagina.

nml¹⁹, condizione che, pur comportando conseguenze diverse da individuo ad individuo, aveva avuto un'indiscutibile influenza sulle sue capacità di controllo della situazione e delle sue reazioni²⁰.

Alla presenza di detto tasso alcolico nel sangue si riconduce infatti una "compromissione grave dello stato psicofisico", "uno stato di stordimento accompagnato da aggressività", condizioni che non possono non aver concorso a farle adottare una reazione estrema, questa volta eterodiretta.

17. qualificazione giuridica della condotta dell'imputata: eccesso colposo di legittima difesa

Ora, per stabilire se nel fatto sussista la condizione di non punibilità costituita dalla legittima difesa, bisogna dapprima accertare che se vi erano i presupposti della scriminante (se via sia stata un'offesa ingiusta, se la reazione appaia legittima, sussistendo la necessità di difendersi da un pericolo attuale ed inevitabile) e poi verificare se vi sia proporzione tra difesa ed offesa.

Si ha sproporzione quando una determinata condotta, ancorchè reattiva, supera i limiti imposti dalla necessità della difesa.

La inadeguatezza della reazione difensiva può derivare dal fatto che sia stato per errore valutato in modo esagerato il pericolo incombente, ovvero dal fatto che vi sia stato un eccesso nell'uso dei mezzi di reazione a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio temporale.

In particolare, sussiste l'eccesso colposo di legittima difesa "quando la giusta proporzione tra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, in seguito a precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il

¹⁹ La sigra ██████████, che presentava un alito alcolico, così come emerge dal verbale di Pronto soccorso, riferiva subito peraltro di aver bevuto due spritz.

²⁰ L'imputata, all'udienza del 11.4.16 ha voluto sottolineare come non fosse stata all'epoca alcolodipendente, tanto che nessuna sindrome di astinenza era stata rilevata durante la sua carcerazione, ma detta circostanza non rileva e l'occasionalità dell'abuso alcolico riscontrato il 3.4.15, non vale di certo a giustificare la sua condotta, essendo stato comunque volontario.

pericolo ed i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce dall'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità difensiva vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporti il superamento cosciente e volontario dei suddetti limiti, trasfigurandosi per questo in uno strumento di aggressione Cass n.1033 /09²¹)

Alla luce di quanto sopra esposto si deve quindi osservare che con riguardo al caso in esame è emerso con certezza che era stato ■■■■■ che, dopo averla appena percossa, si era avvicinato all'imputata, che a quel punto si trovava in una posizione in cui non poteva più sfuggirgli. L'azione dell'imputata era stata quindi reattiva al comportamento dell'imputato.

E' emerso, d'altra parte, che la vittima, che anche in precedenza non aveva mai provocato lesioni particolarmente gravi alla sig.ra ■■■■■ e che aveva mostrato di tenere al loro rapporto e di essere molto attaccato alla bambina, al momento in cui era stato colpito a morte, era a mani nude, non si stava proteggendo e non aveva ancora aggredito nuovamente la convivente, ma le stava rivolgendo solo una frase provocatoria.

La stessa imputata ha inoltre riconosciuto che in quel frangente non si era prefigurata un pericolo per la bambina, cui il convivente era legato e che si era già rifugiata sul divano letto, né per la sua vita, anche se sapeva che le avrebbe "prese" un'altra volta.

E dal momento che per valutare se la difesa sia proporzionata all'aggressione si devono considerare i beni aggrediti ed mezzi utilizzati nella reazione, nel caso

²¹ "Non è invocabile l'esimente della legittima difesa, neppure sotto l'aspetto dell'eccesso colposo, qualora la sproporzione rispetto all'offesa incombente non derivi da colpa, cioè da valutazione erronea della situazione effettiva, ma sia consapevole e volontaria.....quando l'agente non agisca con la volontà di difendersi,ma con chiara volontà di portare ad ulteriore effetto la sua reazione, non più giustificata dall'attualità del pericolo, deve rispondere a titolo di dolo del reato commesso" (Cass sez I , n 1175 del 4.12.1991); quando l'azione "diviene semplicemente punitiva, trovando nella precedente azione altrui pretesto, non causale" (Cass.n8773/92).

in esame si deve affermare da un lato che la sig.ra [REDACTED] aveva reagito ad un'aggressione e che nel momento in cui ha colpito il convivente il pericolo per la sua integrità era ancora attuale, ma d'altro lato che la specifica condotta adottata dall'imputata era sproporzionata per eccesso rispetto al pericolo che correva in quel momento. Infatti, [REDACTED] era a mani nude, mentre lei aveva un'arma ed i beni in pericolo erano seppur non eterogenei, comunque di diversa entità: vita rispetto ad integrità fisica (Cass sez I, n47117 del 26.11.09²²).

Considerando poi come la sig.ra [REDACTED] ha in concreto reagito nell'occasione, occorre considerare che la stessa non ha dimostrato di aver tentato di uscire dalla situazione in altro modo, non aveva chiamato aiuto (non aveva risposto al telefono e poi non aveva invocato l'intervento delle vicine che hanno affermato di non aver sentito la voce della donna), non aveva cercato di sottrarsi al pericolo per esempio rifugiandosi in bagno con la figlia, non aveva nemmeno cercato di blandire il convivente, così come aveva fatto con successo in altre occasioni. Inoltre, fra tutti gli oggetti con cui avrebbe potuto difendersi, aveva scelto il coltello più grande e poi aveva colpito il convivente in pieno petto, a costo di ucciderlo, senza peritarsi di considerare di non essere nelle condizioni psicofisiche per valutare ponderatamente come meglio comportarsi.

Di conseguenza la reazione della sig.ra [REDACTED], pur essendo stata originata da un'esigenza di difesa, appare senz'altro eccessiva nel modo in cui si è estrinsecata.

²² Il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorchè la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità fisica) ed il danno inflitto che l'azione difensiva (la morte dell'offensore) abbia un'intensità e un'incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (lesioni personali neppure gravi)" (cass sez I n 8773 del 16.6.92).

Sussistono tuttavia anche tutti i presupposti per ritenere che la condotta dell'imputata fosse dovuta non certo a dolo, ma unicamente a colpa (ovvero a precipitazione ed imprudenza nel calcolare i mezzi di salvezza).

Infatti seppur in quella situazione all'imputata poteva bastare difendersi brandendo dapprima il coltello ed eventualmente colpendo Ruslan in altre parti del corpo così da cercare di contenere la possibilità di un suo attacco, seppure l'imputata avrebbe dovuto astenersi dal prendere decisioni frettolose in un momento in cui l'utilizzo di alcool incideva sulla sua lucidità, pure occorre considerare che in quel momento di paura, dovuta all'aggressione appena subita da parte dell'uomo ed al suo inesorabile avvicinarsi, considerate tutte le tensioni precedentemente vissute con il convivente e tutte le esperienze traumatiche antecedenti che l'avevano segnata²³, la sigra [REDACTED] non aveva saputo calibrare bene come difendersi solo per colpa.

Ed anche il fatto che abbia sferrato una sola coltellata (la vittima non ha ferite da difesa), abbia chiamato subito i soccorsi, si sia assunta subito le sue responsabilità, mostrando una persistente e convincente resipiscenza per la sua condotta, concorre a dimostrare come l'eccesso nella scelta del mezzo e del modo di difendersi da parte dell'imputata sia da ascrivere all'imprudenza di un momento di concitazione e non ad una specifica volontà di punizione, alla finalità di sbarazzarsi definitivamente dell'uomo.

Tutti questi elementi portano dunque a ritenere che la scelta dell'azione letale in cui si è concretizzata la difesa posta in essere dall'imputata sia stata presa volontariamente, ma che il superamento da parte della [REDACTED] del

²³ "L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto", procedendo quindi ad analizzare "oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza.....senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti stati d'animo ed i timori personali" (Cass sez I n 13370 del 5.3.13)


43

limite, la sproporzione della sua reazione rispetto al pericolo che si era prospettata, fosse stata indotta solo da colpevole imprudenza, ma non già dalla volontà di superare i limiti imposti dalla necessità, pur di uccidere il convivente, "trasfigurandosi per questo in un atto doloso di aggressione".

Si può quindi concludere affermando che tutte le prove raccolte in istruttoria hanno dimostrato che anche se la sera omicidio era legittima una reazione dell'imputata all'avvicinarsi di Ruslan, viste le percosse e le minacce appena subite, d'altra parte l'utilizzo di un coltello da cucina per colpirlo in pieno petto, in un momento in cui l'uomo era disarmato e non l'aveva ancora raggiunta, la stava provocando, ma non minacciando, costituisce oggettivamente, sotto il profilo dei mezzi utilizzati per difendersi, sia per l'intensità e per la direzione del colpo, una reazione di difesa sproporzionata rispetto all'offesa che si era prospettata. In ogni caso però, l'imputata ha mostrato di aver adottato la sua drastica strategia difensiva, in ragione della concitazione del momento, delle sue condizioni e delle sue problematiche personali, avendo così ecceduto i limiti della legittima difesa solo per colpa.

18. Il trattamento sanzionatorio

Deve pertanto affermarsi la penale responsabilità dell'imputata per il reato di omicidio colposo, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 55 cp. ovvero l'eccesso colposo nell'esercizio di una legittima difesa.

Alla luce della formulazione dell'imputazione, non si ritiene essere stata contestata l'aggravante di cui all'art 61 n 11 cp., invocata nelle sue conclusioni dal PM, non essendo stato in alcun modo esplicitato, nella descrizione giuridica e concreta del fatto, che e come l'azione omicidiaria posta in essere dall'imputata fosse stata agevolata dall'abuso delle condizioni di coabitazione.



Nel procedere quindi a valutare alla luce dei criteri direttivi di cui agli artt 133 e 133 bis cp la pena da infliggere all'imputata, occorre considerare da un lato la gravità della condotta posta in essere (la morte di [REDACTED] è stata infatti dalla stessa cagionata con un colpo deciso, con un coltello con lama di 22 cm, diretto al centro del petto della vittima, ovvero dove sono posti gli organi che presiedono alle funzioni vitali), ma anche che si è trattato di una condotta illecita colposa ed isolata, dal momento che la sigra [REDACTED] è risultata essere incensurata ed esercitava un lavoro regolare per sostentarsi in Italia. L'imputata inoltre non solo ha cercato subito soccorsi, ma ha pure immediatamente ammesso le sue responsabilità, confermandole in dibattimento (non nascondendo nemmeno come al momento del colpo fosse ormai finita la fase più concitata dell'aggressione ai suoi danni e come non avesse pensato che l'imputato avrebbe fatto altro che picchiarla nuovamente, riconoscendo pure, fin da subito, di aver assunto alcoolici, così come risulta dal verbale di Pronto soccorso).

All'imputata possono di conseguenza riconoscersi le attenuanti generiche.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, pena equa appare quella di due anni e otto mesi di reclusione (p.b per il reato di cui all'art 589 cp anni 4 di reclusione, diminuita ex art. 62 bis cp).

Alla condanna penale dell'imputata, segue per legge anche quella al pagamento delle spese processuali.

19. Le domande delle parti civili

[REDACTED] e [REDACTED] si sono costituite parti civili chiedendo il ristoro del danno morale subito per effetto della condotta illecita dell'imputata che aveva privato il primo del cognato e la seconda del fratello.

S
58

Il cognato del defunto non pare però legittimato al risarcimento del danno morale, in quanto non ha in alcun modo provato di avere un autonomo, consistente e durevole rapporto con [REDACTED].

Anzi la stessa parte civile ha ammesso che non era mai nemmeno stato in via [REDACTED] dove il cognato si era trasferito da più di sette mesi prima della sua morte e la sua scarsa conoscenza dei momenti più importanti di conflitto tra [REDACTED] ed [REDACTED], così come il suo mancato intervento in proposito, denunciano una lontananza affettiva che esclude la risarcibilità della sofferenza morale provocata da un fatto che proprio in detto conflitto ha avuto la sua causa.

Deve invece riconoscersi il danno morale subito dalla sig.ra [REDACTED] atteso lo stretto legame familiare che la legava alla vittima, indicata come unico membro ancora vivo della sua famiglia. Detto danno pare quindi potersi liquidare in via equitativa in euro 30.000 in moneta attuale, considerato da un lato il suo rapporto con la vittima e dall'altro lato le concrete circostanze in cui si è realizzata la condotta illecita in esame, che ha avuto origine, anche se non completa giustificazione, in una condotta aggressiva di [REDACTED].

L'assenza di ulteriori richieste di danno, oltre a quello morale, ha permesso di procedere alla sua completa valutazione in questa sede, cosicché non va accolta la domanda rivolta al riconoscimento di una provvisoria.

L'imputata va peraltro condannata anche a rimborsare alla parte civile le spese di costituzione e difesa nel presente giudizio, spese che, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

L'articolato materiale istruttorio e le questioni giuridiche da affrontare hanno consigliato l'adozione del termine di 45 giorni per la redazione della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt 533 e 535 cpp, 55 e 589 cp



Dichiara

██████████ colpevole del reato di omicidio colposo per eccesso colposo in legittima difesa in danni di ██████████, e, riconosciute le attenuanti generiche, la

Condanna

Alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e segg cpp

Condanna

La ██████████ al risarcimento dei danni morali in favore della parte civile ██████████, determinati in 30.000 euro, oltre alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 4.500, oltre accessori.

Visto l'art 240 cpp

Dispone

La confisca del coltello in sequestro.

Visto l'art. 544, 3 comma, cpp

Fissa

Il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione.

Milano 27.5.16

il giudice estensore

il Presidente

[Handwritten signatures of the judge and president]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Milano - 4 LUG. 2016
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO

Prenotato a debito (n. 4244/16 mod. 2/A/SG),
ai sensi dell'art. 12 2° comma D.P.R. 115/2002,
contributo unificato di € 518,00
nei confronti dell'art. 12 MURASOVA OKSANA
condannato al risarcimento del danno la parte
civile YANCHUK LYUDMYLA
Milano, 12-7-2016

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Flavia FABI

[Handwritten signature]
53

In data 23 settembre 2016, il Pubblico Ministero, dr. Alessandro Gobbis, propone appello motivato nei confronti dell'imputata [REDACTED].

L'appello del Pubblico Ministero é stato notificato:

in data 26/09/2016 al Procuratore Generale dr. Gaballo;

in data 29/09/2016 all'imputata [REDACTED] a mani di [REDACTED] presso la cui abitazione l'imputata ha eletto domicilio;

in data 23/09/2016 alla parte civile [REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato [REDACTED] del Foro di Milano

in data 23/09/2016 alla parte civile [REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato [REDACTED] del Foro di Milano.

In data 23/09/2016, gli Avvocati [REDACTED], entrambi del Foro di Milano, difensori di fiducia rispettivamente della Sig.ra [REDACTED] e del Sig. [REDACTED], depositano appello motivato.

In data 26/09/2016, l'Avvocato [REDACTED] del Foro di Milano, difensore di fiducia di [REDACTED], deposita appello motivato.

In data 26/09/2016, l'Avvocato [REDACTED] del Foro di Milano, sostituto processuale dell'Avvocato [REDACTED], deposita appello motivato.

Milano, 21 ottobre 2016.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Flavia BABI